



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Viale C. Manuali s/n - Perugia

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per le Istituzioni scolastiche statali dell'Umbria

Triennio 2024 - 2026

Indice dei contenuti

Scopo del documento.....	4
1 - Il piano triennale di prevenzione della corruzione delle istituzioni scolastiche	5
a) Cos'è il piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPCT).....	5
b) Organo competente all'adozione del P.T.P.C.T.....	6
c) Pubblicazione sul sito Internet e comunicazione del Piano	6
d) Quali responsabilità per chi non pubblica il piano	6
1.1 - I destinatari, il periodo di riferimento e le modalità di aggiornamento	6
a) Termini per l'adozione del P.T.P.C.T.....	7
b) Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti	7
1.2 – Obiettivi.....	7
2 - Gli attori della strategia di prevenzione della corruzione nelle istituzioni scolastiche.....	9
2.1 - L'organo di indirizzo politico	10
2.2 - Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza	10
2.2.1 - Le responsabilità del “Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza”	12
2.3 - I referenti della prevenzione della corruzione	13
2.3.1 – Collegamento tra PTPCT e Performance dei dirigenti amministrativi Referenti del RPCT	14
2.4 - I dirigenti scolastici.....	15
2.4.1 - Le Responsabilità dei dirigenti	16
2.4.2 - Collegamento tra il PTPCT e obiettivi dei Dirigenti scolastici	16
2.4.3 – Rotazione dei Dirigenti scolastici	17
2.4.4 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.).....	17
2.5 - Tutti i dipendenti delle istituzioni scolastiche	20
2.5.1 - La responsabilità dei dipendenti	21
2.6 - I collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo dell'amministrazione scolastica.....	21
2.6.1 - La responsabilità dei collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo	22
3 - L'oggetto e il contesto normativo di riferimento	23
3.1 - La Legge 190/2012	23
3.2 - Il concetto di corruzione nella disciplina della L. 190/2012.....	24
3.3 - Il contesto normativo di riferimento	24
4 – La gestione del rischio.....	27
4.1 - La gestione del rischio: processo e approccio metodologico.....	28

4.2 - L'Analisi e la definizione del contesto	29
4.2.2 - Aspetti organizzativi delle Istituzioni Scolastiche.....	36
4.3 - Identificazione del rischio: le Aree di Rischio e i processi.....	41
4.4 – I processi a rischio nelle istituzioni scolastiche	42
4.5 - L'Analisi e la valutazione del rischio	46
4.6 - Il trattamento del rischio	46
4.7 - Il monitoraggio e reporting	47
4.8 - Sintesi delle fasi e le modalità di coinvolgimento	47
5 - Misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione	49
5.1 - La trasparenza	49
5.1.2 - <i>Il processo di attuazione della trasparenza: soggetti competenti all'attuazione delle misure per la trasparenza</i>	52
5.1.3 - <i>Obblighi per le istituzioni scolastiche</i>	52
5.2 – Regolamento UE 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati.....	59
5.3 - Adozione di misure per la tutela del whistleblower.....	61
5.4 - Formazione in tema di anticorruzione	63
5.5 - I protocolli afferenti l'area di “Affidamento di lavori, servizi e forniture” – Patti di integrità.....	64
5.6 - Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti	65
6 - Altre iniziative	67
6.1 - Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	67
6.2 - Formazione di commissioni.....	67
6.3 - Le scuole paritarie.....	68
7 – Partecipazione e consultazione.....	69
8 - L'attività di consultazione.....	70
8.1 - I risultati dell'attività di consultazione	70
9 - Il monitoraggio sull'attuazione del piano	71
9.1- Esito del monitoraggio	71
Allegato 1 – Patto d'integrità	72
Allegato 2 – Modulo proposte ed osservazioni.....	75

Scopo del documento

Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT), secondo il disposto dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, costituisce la modalità principale attraverso la quale le Amministrazioni Pubbliche definiscono e comunicano all'Autorità Nazionale Anticorruzione "la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio" (art. 1, comma 5).

Negli Uffici Scolastici Regionali che, a seguito della riorganizzazione ministeriale di cui al DPCM n. 166 del 30/09/2020, in relazione alla popolazione studentesca della relativa Regione, sono di livello dirigenziale non generale, il referente per la prevenzione della corruzione e la trasparenza è individuato nel dirigente di seconda fascia preposto all'USR stesso. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell'USR per l'Umbria è il dr. Sergio Repetto (D.M. 325 del 26 maggio 2017).

Il presente Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nelle istituzioni scolastiche statali dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, riferito al triennio 2024-2026, è redatto in conformità con i provvedimenti normativi vigenti in materia. Il PTPCT rappresenta lo strumento attraverso il quale l'USR per l'Umbria descrive il "processo" finalizzato ad implementare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo ovvero all'individuazione e all'attivazione di azioni, ponderate e coerenti tra loro, capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti. Esso, quindi, è frutto di un processo di analisi del fenomeno stesso e di successiva identificazione, attuazione e monitoraggio di un sistema di prevenzione della corruzione.

Il presente piano è stato realizzato sulla base dell'ultima Delibera ANAC n.1064 del 13 novembre 2019 – Piano Nazionale Anticorruzione 2019 con la quale il Consiglio dell'Autorità ha rivisto e consolidato in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi.

L'ANAC, in considerazione delle profonde e sistematiche riforme che interessano i settori cruciali del sistema del Paese, e primi tra essi quello della prevenzione della corruzione e quello dei contratti pubblici, ha ritenuto, per il momento, di limitarsi, rispetto all'aggiornamento del PNA 2019-2021, a fornire un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione del Piano triennale. Le stesse vengono riportate nelle tabelle di seguito pubblicate, allo stato aggiornate alla data del 16 luglio 2021.¹

Inoltre l'ANAC ha provveduto a deliberare (Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023) il PNA 2022 (Il PNA nella prospettiva del PNRR) e il PNA 2023 (delibera n. 605 del 19 dicembre 2023).

¹ ATTI DI REGOLAZIONE E NORMATIVI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA SUCCESSIVI AL PNA 2019. DELIBERA N. 1064/2019

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2464821/Atti+di+regolazione+e+normativi+in+materia+di+prevenzione+della+corruzione+e+trasparenza+successivi+al+PNA+2019+Delibera+numero+1064_2019.pdf/2c74f52f-bd19-fcdd-741d-ba978975327a?t=1630060582653

1 - Il piano triennale di prevenzione della corruzione² delle istituzioni scolastiche

Il modello di prevenzione disegnato dalla L. 190/2012 appare improntato sulla realtà tipica dei Ministeri ai quali risulta di immediata applicazione.

Le “*Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”, (delibera n. 430 del 13 aprile 2016) hanno fornito indicazioni sull’applicazione alle istituzioni scolastiche della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, successivamente il PNA 2016 (Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016) ha ribadito l’importanza di tale disciplina fornendo precisazioni in merito al RPCT e ai contenuti del PTPCT in relazione al Decreto legislativo 97/2016. Le funzioni di RPC e del RT sono attribuite al Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, o per le regioni in cui è previsto, al Coordinatore regionale. Nel caso specifico di questo Ufficio Scolastico Regionale l’incarico di RPCT è ricoperto dal dr. Sergio Repetto.

Sono state, in particolare, fornite indicazioni volte a orientare le istituzioni scolastiche nell’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, tenuto conto delle caratteristiche organizzative e dimensionali del settore dell’istruzione scolastica e delle singole istituzioni, della specificità e peculiarità delle funzioni, nonché della disciplina di settore che caratterizza queste amministrazioni.

Ciascun RPCT cura l’elaborazione della proposta di Piano di prevenzione per la corruzione e per la trasparenza di ambito regionale avvalendosi della collaborazione dei referenti di ambito territoriale e dei dirigenti scolastici del territorio.

I Piani per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza regionali saranno, a conclusione delle attività di mappatura dei processi, articolati in sezioni dedicate alle diverse tipologie di istituzioni scolastiche statali. I PTPCT sono approvati dal Ministro ai sensi dell’art. 1 c. 8, della L. 190/2012.

a) Cos'è il piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPCT)

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPCT), secondo il disposto dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, costituisce la modalità principale attraverso la quale le Amministrazioni Pubbliche definiscono e comunicano all’Autorità Nazionale Anticorruzione “la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio” (articolo 1, comma 5).

Il P.T.P.C.T. rappresenta, quindi, lo strumento attraverso il quale l’amministrazione descrive il “processo” finalizzato ad implementare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo ovvero

² La corruzione nel PNA ha un significato più ampio, che coincide con il concetto di “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

Riguarda atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di Pubblico interesse.

all'individuazione e all'attivazione di azioni, ponderate e coerenti tra loro capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti. Esso, quindi, è frutto di un processo di analisi del fenomeno stesso e di successiva identificazione, attuazione e monitoraggio di un sistema di prevenzione della corruzione.

Il P.T.P.C.T. non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione.

Le misure volte ad implementare il PTPCT 2024-2026 rispetto al precedente PTPCT sono sostanzialmente quelle relative agli aggiornamenti normativi e alla programmazione di azioni formative rivolte al personale della scuola sulla base dei bisogni formativi e dei dati emersi dal monitoraggio condotto su una campionatura di indicatori di rischio.

b) Organo competente all'adozione del P.T.P.C.T.

Rispetto alla fase di adozione dei Piani la norma prevede che “l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi dell'articolo 1 comma 7 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione”. Il Piano, dunque, è adottato annualmente dall'Organo di indirizzo politico con una valenza triennale. Ogni anno, quindi, il PTPCT è aggiornato secondo una logica di programmazione scorrevole, tenendo conto degli obiettivi e delle priorità posti dagli Organi di vertice, delle modifiche normative e organizzative, delle indicazioni fornite dall'ANAC.

c) Pubblicazione sul sito Internet e comunicazione del Piano

Tutte le amministrazioni sono tenute a pubblicare il testo del piano sul proprio sito istituzionale “Amministrazione trasparente” nella specifica sottosezione di primo livello “Altri contenuti”. Nello specifico, il Piano sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria. Ogni istituzione scolastica provvede ad inserire nella sezione “Amministrazione trasparente” un link con un rinvio al Piano pubblicato dall'USR.

L'adozione del piano ed i suoi aggiornamenti sono comunicati tramite segnalazione via mail a ciascun dirigente scolastico.

d) Quali responsabilità per chi non pubblica il piano

La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

1.1 - I destinatari, il periodo di riferimento e le modalità di aggiornamento

Destinatario di tale Piano è tutto il personale dipendente ed in servizio presso le istituzioni scolastiche del territorio regionale, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché il personale comandato. Inoltre, le prescrizioni contenute si applicano ai collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo; ai dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo di imprese e ditte

fornitrici di beni o servizi in favore dell'amministrazione e che svolgano la propria attività presso le istituzioni scolastiche stesse.

La violazione delle misure di prevenzione integra, anche a norma dell'articolo 8 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*"), comportamenti contrari ai doveri d'ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare.

Il PTPCT ha validità triennale ed è riferito al periodo 2024– 2026.

a) Termini per l'adozione del P.T.P.C.T.

L'organo di indirizzo politico su proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, deve adottare il P.T.P.C.T. entro il 31 gennaio di ciascun anno.

b) Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

Il PTPCT, entra in vigore successivamente all'approvazione da parte dell'Organo di indirizzo politico, ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L'aggiornamento del PTPCT dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

- 1) l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
- 2) i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione dell'A.N.AC. (es.: l'attribuzione di nuove competenze);
- 3) l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.T.;
- 4) le modifiche intervenute nelle misure predisposte dall'Autorità per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012 , il RPC provvederà, inoltre, a proporre all'Organo di indirizzo politico la modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

Il RPC potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

1.2 – Obiettivi

L'attuazione del PTPCT risponde all'obiettivo di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

Il piano nel definire gli adempimenti e le relative modalità di svolgimento atte ad assicurare alle istituzioni scolastiche l'applicazione puntuale delle vigenti disposizioni normative in materia di contrasto alla corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ha la finalità di:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità delle istituzioni scolastiche stesse di far emergere eventuali casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

A tal fine l'individuazione e lo sviluppo di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento delle scuole e tutelare la reputazione e la credibilità della loro azione sul territorio nei confronti dei molteplici portatori di interessi.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT da parte dei soggetti destinatari sopra elencati intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Inoltre, il PTPCT è finalizzato anche a:

- Determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone il settore scuola a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel documento
- assicurare la correttezza dei rapporti tra le istituzioni scolastiche e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse.

2 - Gli attori della strategia di prevenzione della corruzione nelle istituzioni scolastiche

I soggetti chiamati all'attuazione della strategia di prevenzione della corruzione nel Ministero dell'Istruzione sono:

SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE



Nel presente capitolo, si delineano e si descrivono i compiti, le funzioni e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione nelle istituzioni scolastiche.

Accanto al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, infatti, operano i Referenti per la prevenzione della corruzione e tutti i dirigenti scolastici, con il compito di consentire l'implementazione di un sistema che assicuri l'identificazione dei rischi di corruzione e, soprattutto, la concreta attuazione delle misure di prevenzione descritte.

Il personale del comparto scuola e i collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti al rispetto delle direttive e delle prescrizioni nel PTPCT.

Ciò, infatti, al fine di garantire l'effettività delle misure di prevenzione previste.

2.1 - L'organo di indirizzo politico

L'organo di indirizzo politico a norma della legge 190/2012 ha compiti specifici in materia di prevenzione della corruzione:

- designa il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza. Il D.M.325 del 26 maggio 2017 individua quali Responsabili per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) per tutte le istituzioni scolastiche statali, i Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali o i Dirigenti ad essi preposti;
- adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il PTPCT e i suoi aggiornamenti (articolo 1, comma 8)³;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

2.2 - Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Il PNA riassume i compiti e le funzioni dei soggetti che concorrono alla prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione e, relativamente al Responsabile della prevenzione, specifica che questo svolge i compiti indicati nella L. 190/2012 e specificati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013.

La legge affida al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza diversi compiti tra i quali, *in primis*, la predisposizione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT).

Con la predisposizione del Piano, il Responsabile individua tutte le misure organizzative, finalizzate a prevenire il rischio corruzione e a formalizzare le buone prassi amministrative utili a favorire la diffusione della cultura dell'etica e dell'integrità.

Il Responsabile verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità, proponendo all'Organo di indirizzo politico, competente per l'adozione, eventuali modifiche in caso di accertamento di significative violazioni o mutamenti di organizzazione.

Ulteriore compito affidato al Responsabile è l'individuazione del personale che potrà fruire di particolari programmi di formazione e di aggiornamento per la prevenzione della corruzione al fine di

³ In sede di prima adozione, per l'anno 2016, l'adozione del PTPCT è fissata dalle *Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33* al 30 maggio 2016.

creare, nella realtà ministeriale, quella cultura dell'integrità e dell'etica dell'azione amministrativa, attraverso la quale avviare l'effettiva attuazione degli strumenti previsti dalla L. 190/2012.

Fine ultimo dell'attività del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza è, pertanto, l'individuazione, nell'ambito del PTPCT, di azioni e misure organizzative volte a prevenire situazioni di corruzione nonché il monitoraggio dell'attuazione di tali azioni. Egli non ha una funzione di gestione né di repressione di fattispecie di corruzione, se verificatesi nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza, ma il suo scopo è quello di agire sui modelli comportamentali dei funzionari al fine di prevenire il sorgere di fenomeni corruttivi attraverso la pianificazione degli interventi.

In sostanza, quindi, al Responsabile sono riconosciute le seguenti attribuzioni:

- elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno (articolo 1, co. 8, L. 190/2012);
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (articolo 1, co. 10, lett. a);
- proporre modifiche al piano in caso di accertamenti di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (articolo 1, co. 10, lett. b);
- coordinare le azioni in risposta alla valutazione del rischio di corruzione;
- definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1, co. 8, l. 190/2012);
- individuare, con il supporto dei Referenti della prevenzione della corruzione, il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1, co. 10, lett. c);
- pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito web dell'amministrazione, anche sulla base delle indicazioni provenienti dall'ANAC, una relazione recante i risultati dell'attività svolta e trasmetterla all'organo di indirizzo politico. A seguito del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 8 novembre 2023, il termine per la pubblicazione della relazione annuale del RPCT, per l'anno 2023, è stato differito al 31 gennaio 2024.
- riferire della propria attività all'organo di indirizzo politico ogni qual-volta esso ne faccia richiesta.
- vigilare, anche attraverso i Referenti, sul rispetto dei Codici di comportamento dei dipendenti;
- verificare l'effettuazione del monitoraggio sul rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi da parte dei responsabili dei singoli procedimenti

Il responsabile inoltre:

- ove, nello svolgimento della sua attività riscontri dei fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare, ne informa tempestivamente il dirigente preposto all'ufficio a cui il dipendente è addetto e all'ufficio procedimenti disciplinari affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare;
- nel caso in cui riscontri fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa, presenta tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti affinché venga accertato l'eventuale danno erariale;

➤ nel caso in cui venga a conoscenza di fatti che costituiscano notizia di reato procede a denunciarne l'esistenza alla Procura della Repubblica o a un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (articolo 331 c.p.p) e ne dà tempestiva notizia all'ANAC.

La legislazione delegata all'attuazione delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 introduce ulteriori compiti per il responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza:

➤ il D.lgs. 39/2013 ha attribuito al RPCT compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (articolo 15). Nello svolgimento di tale attività di vigilanza il Responsabile, ove ne abbia contezza, deve contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere di situazioni di inconferibilità o incompatibilità e provvedere a segnalare casi di possibile violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 39/2013 all'ANAC, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative;

➤ l'articolo 15 del Dpr 62 del 2013 recante Codice di comportamento dei pubblici dipendenti dispone che *“Il responsabile cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio.”*

Per l'adempimento dei compiti previsti dalla Legge 190/2012 sopra elencati, il Responsabile può in ogni momento:

➤ chiedere informative ai Referenti della prevenzione della Corruzione circa fatti o situazioni avvenute presso la specifica struttura organizzativa;

➤ verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;

➤ richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale.

2.2.1 - Le responsabilità del “Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza”

Il comma 8 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012 configura una responsabilità dirigenziale nel caso di mancata predisposizione del Piano e di mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

Il comma 12 del medesimo articolo 1 prevede inoltre una forma più generale di responsabilità ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 165/2001 (responsabilità dirigenziale), disciplinare e amministrativa (per danno erariale e per danno all'immagine della PA⁴) che si realizza nel caso in cui venga commesso, all'interno dell'apparato Ministeriale, un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, a meno che il responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza non provi:

⁴ La legge n. 190/2012 modifica altresì la legge n. 20/1994 introducendo il comma 1-sexies che prevede che “Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”.

- a) di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver adottato le procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti sulla scorta di quanto prescrivono i commi 9 e 10;
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

2.3 - I referenti della prevenzione della corruzione

Le linee guida di cui alla delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 individuano, al fine di agevolare il RPCT, i dirigenti di ambito territoriale quali referenti del RPCT.

Sono pertanto individuati quali **Referenti** del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza delle istituzioni scolastiche della regione Umbria, con riguardo al proprio ambito territoriale di competenza, i dirigenti degli ambiti territoriali provinciali.

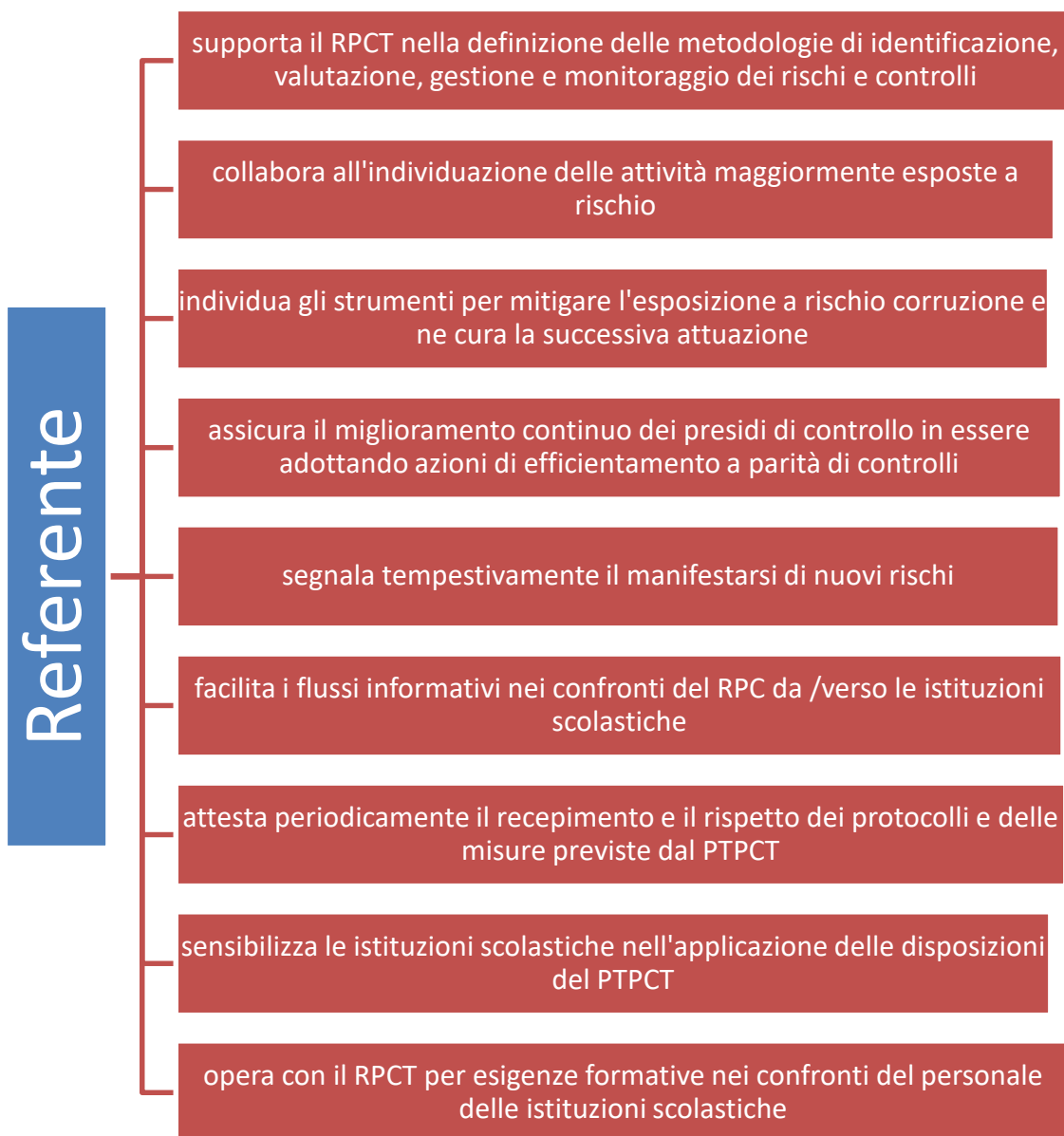
I Referenti per la prevenzione della corruzione presso l'USR per l'Umbria sono:

Ambito territoriale	Referente Incarico
A. T. P. di Perugia	Dirigente pro tempore dr. Fabrizio Fratini
A. T. P. di Terni	Dirigente pro tempore dr. Sergio Repetto

I referenti sono chiamati a concorrere, insieme al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio loro preposti, a fornire le informazioni richieste per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e a formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo e al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti.

Fermo restando la piena responsabilità del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza per gli adempimenti che gli competono ai sensi della normativa vigente, i Referenti per la prevenzione della corruzione, per l'area di rispettiva competenza:

- sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalla legge anticorruzione e successivi provvedimenti attuativi;
- svolgono attività informativa nei confronti del responsabile affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera attività ministeriale;
- coadiuvare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza nel monitoraggio del rispetto delle previsioni del piano da parte delle strutture e dei dirigenti di afferenza;
- segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza ogni esigenza di modifica del piano, in caso di accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero di intervenuti mutamenti nell'operare delle strutture di afferenza;
- osservano le misure contenute nel PTPCT (articolo 1, co.14, L. 190/2012).



2.3.1 – Collegamento tra PTPCT e Performance dei dirigenti amministrativi Referenti del RPCT

Le attività svolte dai Dirigenti amministrativi, quali Referenti RPCT, sono inserite nel Piano della Performance dell'USR e connotate da obiettivi con relativi indicatori e target. Gli obiettivi afferiscono, in particolare, alle fasi di:

- aggiornamento del PTPCT delle istituzioni scolastiche;
- completamento dell'implementazione del ciclo di gestione del rischio;
- formazione in materia di anticorruzione e trasparenza per il personale della scuola;

- monitoraggio e reportistica sull'applicazione delle misure generali e specifiche del Piano da parte delle scuole dei vari territori della regione;
- impulso e supporto alle iniziative di educazione alla legalità per gli studenti.

2.4 - I dirigenti scolastici

Lo sviluppo e l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sono il risultato di un'azione sinergica e combinata dei singoli dirigenti scolastici (responsabili della trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati – PNA 2016, all.n°3 al presente documento) e del responsabile della prevenzione, secondo un processo bottom-up in sede di formulazione delle proposte e top-down per la successiva fase di verifica ed applicazione⁵.

Già da questa affermazione si comprende l'importanza del coinvolgimento dei dirigenti scolastici nell'attuazione della strategia di prevenzione per l'individuazione dei settori maggiormente esposti al rischio corruzione, ma anche per il monitoraggio e l'attuazione delle attività connesse e presupposte alla redazione del presente Piano.

Tutti i dirigenti scolastici, con riferimento alla singola istituzione scolastica, anche attraverso la partecipazione alle conferenze di servizio appositamente convocate dal RPCT:

- attuano le misure previste nel Piano al fine di prevenire il rischio di corruzione;
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- monitorano gli adempimenti degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicazione sul sito web della propria istituzione scolastica;
- verificano che siano rispettate dai propri preposti le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione;
- rispettano e fanno rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. (articolo 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);

Tutti i dirigenti scolastici devono:

- monitorare le attività e garantire il rispetto dei tempi procedurali, costituente elemento sintomatico del corretto funzionamento amministrativo;
- segnalare, tempestivamente, qualsiasi altra anomalia accertata adottando, laddove possibile, le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendole al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza o al Referente, ove non rientrino nella competenza dirigenziale;
- proporre al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza o al Referente per la prevenzione della corruzione, i dipendenti da inserire nei diversi corsi del programma di formazione "anticorruzione";
- segnalare al Responsabile della corruzione o al Referente ogni evento o dati utili per l'espletamento delle proprie funzioni

⁵ Cfr. Circolare n. 1 del 25.1.2013 Dipartimento della funzione pubblica, cit., pag. 14.

- collaborare con il Referente della Prevenzione alla predisposizione della relazione annuale sui risultati del monitoraggio e delle azioni.

Tutti i dirigenti scolastici, inoltre, sono tenuti a:

- designare il Responsabile della stazione appaltante (RSA);
- ottemperare agli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale, garantendo completezza e correttezza nella trasmissione e pubblicazione di dati, informazioni, atti nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- pubblicare nel sito web della propria istituzione scolastica, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati relativi all'anno precedente riguardanti: la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate;
- prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

2.4.1 - Le Responsabilità dei dirigenti

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione previste nel P.T.P.C.T. devono essere rispettate da tutti i dipendenti dell'istituzione scolastica e, dunque, sia dal personale che dalla dirigenza che ne risponde in egual misura.

A tale previsione si aggiungono le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare previste per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT illustrate con riferimento alle responsabilità dei dipendenti del comparto istruzione e ricerca.

2.4.2 - Collegamento tra il PTPCT e obiettivi dei Dirigenti scolastici

Il PTPCT, inteso come strumento organizzativo volto a realizzare il complesso disegno normativo in materia di anticorruzione trasparenza e integrità ha la funzione precipua di veicolare all'interno di ogni amministrazione, attraverso l'agire di comportamenti organizzativi e professionali i valori interdipendenti dell'etica, dell'integrità e dell'onestà. Il documento si configura, pertanto come parte integrante della performance complessiva di ogni amministrazione. Come più volte sottolineato dall'ANAC, il PTPCT nella pubblica amministrazione, deve essere redatto in linea con gli altri strumenti volti a realizzare l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza.

Per il PTPCT dell'USR Umbria, la trasparenza e la prevenzione della corruzione, quindi, sono poste come obiettivi generali delle istituzioni scolastiche, che potranno essere esplicitati nei documenti strategici della scuola e il cui raggiungimento potrà essere segnalato da indicatori volti a valorizzare l'incremento del livello complessivo di trasparenza amministrativa, di prevenzione della corruzione e dell'illegalità di sviluppo dell'integrità e dell'etica pubblica.

In particolare, deve sussistere uno stretto collegamento tra il PTPCT regionale per le istituzioni scolastiche, e gli obiettivi del Dirigente scolastico. Tali obiettivi, parte integrante della funzione dirigenziale, sono inseriti in ciascun incarico dei Dirigenti Scolastici.

In particolare, al Dirigente scolastico è richiesto di “Assicurare il puntuale adempimento delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come integrato dal d.lgs. 97/2016, in materia di anticorruzione e trasparenza”.

2.4.3 – Rotazione dei Dirigenti scolastici

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), pur considerando le istituzioni scolastiche a ridotto rischio corruttivo (Determinazione n. 241 del 8 marzo 2017), richiama ad una graduale rotazione dei Dirigenti scolastici. Fermo restando che la rotazione degli incarichi dei Dirigenti scolastici possa ragionevolmente avvenire ogni nove anni, periodo temporale che si ritiene congruo per permettere al dirigente scolastico di espletare in modo efficace le sue funzioni, come indicate nell’ art. 25 c. 3 del d.lgs. 165/01, l’incarico dirigenziale può essere rinnovato per un massimo di 2 volte, salvo casi particolari previsti dalla normativa vigente.

2.4.4 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.)

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede diverse linee di investimento, che vedono come soggetti attuatori le istituzioni scolastiche. Si tratta di importanti misure di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito, inserite all’interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), come di seguito riepilogate:

Investimento 1.4: Intervento straordinario per la riduzione dei divari territoriali nelle scuole del primo e del secondo ciclo e contrasto alla dispersione scolastica (1,5 miliardi di euro);

Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico (800 milioni di euro);

Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi (1,1 miliardi di euro);

Investimento 3.2: Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori (2,1 miliardi di euro).

Le istituzioni scolastiche sono state anche individuate quali soggetti attuatori della misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” (siti web) e della linea di investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali” della Missione 1, Componente 1, di titolarità del Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

Il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza, prevede che l’attuazione del PNRR debba essere effettuata in linea con il principio della sana gestione finanziaria, che comprende la prevenzione e il perseguimento efficace delle frodi, ivi compresi la corruzione, il conflitto di interessi e il doppio finanziamento. Pertanto, tutti i livelli di governance coinvolti all’interno del PNRR devono impegnarsi ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà e a garantire elevati standard giuridici, etici e morali nella gestione e attuazione degli investimenti del PNRR, nonché ad adottare una politica di “tolleranza zero” nei confronti degli illeciti, mettendo in atto un solido sistema di controllo teso a prevenire e ad individuare le attività fraudolente e, qualora queste si verificano, a rettificarne le conseguenze, come previsto dalla Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Sistema di gestione e controllo del PNRR Istruzione.

Nella loro qualità di soggetti attuatori, anche le istituzioni scolastiche sono, pertanto, chiamate ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità nell'utilizzo delle risorse e i casi di frode e conflitto di interessi, assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento degli interventi, a effettuare i controlli ordinari, previsti dalla normativa nazionale, sulla regolarità delle procedure e delle spese e a comunicarne i relativi esiti all'Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito tramite il sistema informativo dedicato.

Le tipologie di controlli ordinari in capo alle istituzioni scolastiche riguardano in particolare:

i controlli interni di regolarità amministrativa e contabile, che hanno l'obiettivo di garantire la legittimità, la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa e l'analisi e la valutazione della spesa ai fini del miglioramento del grado di efficienza ed efficacia della spesa pubblica (D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, art. 2 e successivo D.lgs. n. 123/2011);

i controlli di gestione, il cui obiettivo è quello di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, anche mediante tempestivi interventi di correzione, e verificare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, art. 4);

i controlli sul rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle Misure (investimenti/riforme) PNRR, in particolare del principio DNSH, del contributo che i progetti devono assicurare per il conseguimento di milestone e target associati alla misura di riferimento, del contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali, nonché dei principi trasversali PNRR;

l'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento, nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio ("titolare effettivo");

la rendicontazione, sul sistema informativo dedicato, delle spese sostenute ovvero dei costi maturati in caso di utilizzo di opzioni di semplificazione dei costi (OCS).

Sulla base dei regolamenti comunitari, delle disposizioni nazionali (cfr. circolare MEF-RGS n. 30 dell'11 agosto 2022), delle istruzioni operative emanate dall'Unità di missione per il PNRR per la gestione delle risorse di ciascuna linea di finanziamento e dei relativi Accordi di concessione, le istituzioni scolastiche sono, quindi, tenute ad assicurare una sana gestione finanziaria e a svolgere controlli interni atti a garantire la prevenzione e il contrasto alle frodi in tutte le procedure di selezione del personale e di acquisto di lavori, beni e servizi. Si riepilogano, di seguito, alcune delle principali azioni per garantire una sana gestione finanziaria di competenza delle istituzioni scolastiche quali soggetti attuatori del PNRR:

obbligo di acquisizione del CUP (Codice unico di progetto) per ciascun progetto finanziato, che dovrà essere riportato obbligatoriamente su tutta la documentazione e gli atti relativi al progetto (determine, avvisi, procedure selettive, gare, ordini, contratti, fatture, mandati di pagamento, etc.), prestando la massima cura nella sua gestione in quanto vincolato all'atto di finanziamento durante tutto il ciclo di vita del progetto;

accertamento e verifica della corretta assunzione in bilancio all'interno del Programma annuale del finanziamento concesso per ciascuna linea di investimento, finalizzata a garantire un sistema di codificazione contabile adeguato e informatizzato per tutte le transazioni relative al progetto finanziato e ad assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;

obbligo di acquisizione del CIG ordinario (Codice identificativo di gara) sul servizio Simog dell'ANAC per ciascuna procedura di affidamento, che dovrà essere obbligatoriamente riportato in tutti gli atti concernenti la procedura cui esso è stato associato;

verifica del rispetto di tutti gli obblighi di comunicazione e trasparenza stabiliti dalle norme vigenti (pubblicazioni relative alle procedure di gara, alle procedure di selezione del personale, ai beneficiari a qualsiasi titolo delle risorse PNRR, etc.);

obbligo di acquisizione dei dati e delle informazioni per l'identificazione del "titolare effettivo" del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, durante tutte le fasi della procedura di gara, e verifica circa l'affidabilità e la validità dei dati rilevati;

accertamento e verifica, come richiesto dalla normativa in materia di contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), che il personale (interno o esterno) della scuola quale stazione appaltante, direttamente coinvolto (RUP, componente delle commissioni di valutazione delle offerte, personale che contribuisce alla preparazione/stesura della documentazione di gara, etc.) nelle specifiche fasi della procedura d'appalto pubblico (preparazione, elaborazione, attuazione o chiusura) abbia rilasciato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DSAN) attestante l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità; analoga verifica circa l'assenza di conflitto di interessi deve essere effettuata anche in relazione al personale coinvolto nelle procedure di selezione del personale di progetto (responsabile del procedimento, commissioni di valutazione, etc.);

verifica che tutti i partecipanti alla procedura di gara, i titolari effettivi, il personale incaricato nel progetto abbiano rilasciato una corretta dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (DSAN) e relativi controlli;

controlli ordinari amministrativo - contabili previsti dalla vigente normativa, nonché controlli di gestione ordinari su tutti gli atti di competenza amministrativi, contabili e fiscali, direttamente o indirettamente collegati alle spese sostenute (ad es., atti di approvazione degli stati di avanzamento, certificati di regolare esecuzione, collaudi e verifiche di conformità, impegni contabili, provvedimenti di liquidazione, mandati di pagamento delle spese, bonifici e quietanze, etc.);

verifica della presenza, all'interno dei documenti giustificativi di spesa emessi dal fornitore (fattura), degli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, degli elementi necessari a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato (CUP, CIG, c/c per la tracciabilità flussi finanziari, indicazione riferimento al titolo dell'intervento e al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU, etc.) al fine di poter accertare e garantire l'assenza di doppio finanziamento;

verifica della corretta imputazione sul finanziamento concesso dei soli costi che non sono e non saranno coperti con altri fondi pubblici o privati al fine di certificare l'assenza di doppio finanziamento dell'investimento e delle relative spese, anche attraverso il controllo e la verifica incrociata dei dati derivanti dal rispetto dell'obbligo dell'utilizzo esclusivo della fattura elettronica ai fini della rendicontazione dei costi relativi ad acquisto di forniture e servizi, completa di CUP e CIG degli interventi;

registrazione di tutti i dati acquisiti in relazione al titolare effettivo e all'assenza del conflitto di interessi sul sistema informativo dedicato e accurata conservazione, nel rispetto anche di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, di tutta la documentazione atta a comprovare le attività di verifica svolte e tutta la documentazione progettuale e attuativa da mettere

prontamente a disposizione su richiesta del Ministero dell'istruzione e del merito, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione Europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti Europea, della Procura Europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei Conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) n. 1046/2018;

adozione di un sistema efficace e tempestivo di segnalazione delle irregolarità e delle frodi sospette o accertate all'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito tramite sistema informativo dedicato e posta elettronica certificata e alle altre autorità competenti.

L'adozione di pratiche per una sana gestione finanziaria necessita di una formazione continua del personale delle istituzioni scolastiche su tutte le misure per la prevenzione delle frodi e il contrasto della corruzione, in particolare nella gestione dei finanziamenti PNRR e dei fondi strutturali, che richiedono misure mirate e livelli specifici di controllo in considerazione anche della rilevanza e dell'ampiezza delle risorse finanziarie assegnate alle scuole.

2.5 - Tutti i dipendenti delle istituzioni scolastiche

Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi (articolo 1, comma 12, l. n. 190) in capo al responsabile e ai referenti per la prevenzione, tutti i dipendenti delle istituzioni scolastiche mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l'attività del responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione dell'amministrazione.

Compete, pertanto, a tutti i dipendenti delle istituzioni scolastiche, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché il personale comandato, partecipare al processo di gestione del rischio e all'implementazione della strategia di prevenzione prevista dal presente Piano.

La partecipazione al processo di gestione del rischio è stata assicurata attraverso l'invito a fornire informazioni rilevanti ai fini dell'anticorruzione al responsabile attraverso le procedure aperte di consultazione di volta in volta avviate. Con le attività di consultazione tutta la comunità scolastica e gli stakeholder interni ed esterni sono stati invitati a presentare, osservazioni e proposte al PTPCT.

Il comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 190/2012 afferma che anche in capo a ciascun dipendente vige il dovere di rispettare le misure di prevenzione previste dal Piano; in caso di violazione si profilerebbe per quest'ultimo l'illecito disciplinare ciò, in particolare, è strettamente legato all'obbligo di rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. n. 62/2013).

Tutti i dipendenti sono tenuti:

- alla conoscenza del piano di prevenzione della corruzione a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale nonché alla sua osservanza ed altresì a provvedere, per quanto di competenza, alla sua esecuzione;
- alla conoscenza ed all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni corruttivi, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;

- a compilare apposita dichiarazione al fine di rendere note le possibili situazioni di conflitto d'interesse. In ogni caso, al loro sorgere, le situazioni di conflitti di interesse dovranno essere rese immediatamente note con dichiarazione scritta al Dirigente scolastico responsabile o per i dirigenti al direttore/coordinatore regionale;
- al rispetto degli obblighi di astensione di cui all'articolo 6 bis, L. 241/1990 e articolo 6, commi 2 e 7 del Codice di comportamento;
- ad assicurare la propria collaborazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza ed ai Referenti per la prevenzione della corruzione segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel PTPCT e attraverso il diretto riscontro di ulteriori situazioni di rischio non specificatamente disciplinate dal PTPCT;
- a segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o segnalare al proprio superiore gerarchico condotte che presume illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. In ogni caso risultano valide le misure previste dal presente piano, Par. 3.8, e le forme di tutela di cui all'articolo 54-bis, D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- laddove i dipendenti svolgano attività ad alto rischio di corruzione, a relazionare, tempestivamente al proprio dirigente in merito ad ogni eventuale anomalia riscontrata ed, altresì, al rispetto dei tempi procedurali.

2.5.1 - La responsabilità dei dipendenti

Ai sensi dell'articolo 1, commi 14 e 44, L. 190/12, l'eventuale violazione da parte dei dipendenti (ivi compreso il personale dirigenziale) delle disposizioni dei Codici di comportamento o delle misure previste dal presente piano per la prevenzione della corruzione costituisce illecito disciplinare, fermo restando le ipotesi in cui la suddetta violazione dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile.

In particolare, il comma 44 novella il disposto dell'articolo 54 del D.lgs. 65 prevedendo al comma 3 che *“La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare”*.

Il DPR 62/2012 riguardante il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165” prevede all'articolo 8 rubricato “Prevenzione della corruzione” che “[...] il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione”.

2.6 - I collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo dell'amministrazione scolastica

Tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Ministero dell'Istruzione sono tenuti ad osservare le misure contenute nel presente P.T.P.C.T. e a segnalare le situazioni di illecito (articolo 8 Codice di comportamento generale).

2.6.1 - La responsabilità dei collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo

Ai fini dell'applicabilità delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento generale e sono considerati dipendenti dell'amministrazione scolastica anche i collaboratori e i consulenti a qualsiasi titolo dell'amministrazione.

I collaboratori e i consulenti a qualsiasi titolo dell'amministrazione rispondono, conseguentemente, al pari degli altri dipendenti delle istituzioni scolastiche per la mancata osservanza delle prescrizioni previste dal Piano.

3 - L'oggetto e il contesto normativo di riferimento

3.1 - La Legge 190/2012

La lotta al fenomeno della corruzione è divenuta nel corso dell'ultimo decennio una delle principali priorità a livello internazionale, con particolare riguardo alla corruzione nella Pubblica Amministrazione. Ciò che rileva è che, in realtà, il fenomeno corruttivo in Italia presenta preoccupanti elementi di crescita.

Al fine di dare una risposta al Paese ed un segnale positivo nella lotta contro la corruzione, il 6 novembre 2012 il Parlamento Italiano ha approvato, dopo un lungo iter parlamentare, la legge n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione”*, la quale rappresenta un primo e importante intervento dedicato alla prevenzione della corruzione nell'azione amministrativa e alla cura dell'integrità nell'attività della Pubblica amministrazione.

In particolare, l'approvazione della legge 190/2012 risponde a due esigenze fondamentali: da una parte la lotta contro un fenomeno inafferrabile e in conoscibile nelle sue reali dimensioni e secondariamente il rispetto degli impegni che l'Italia ha assunto a livello internazionale negli ultimi anni.

La legge n. 190 del 6 Novembre 2012, la cosiddetta *“Legge Anticorruzione”*, ha introdotto per la prima volta nel nostro paese un sistema organico di prevenzione della corruzione e dell'illegalità all'interno della Pubblica Amministrazione, la cui strategia d'implementazione si articola su due livelli:

1) a livello nazionale, nell'adozione del Piano nazionale di prevenzione della corruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (di seguito denominato P.N.A.) e approvato dall'ANAC con delibera n. 72 del 11 settembre 2013. Esso fissa i principi generali (elaborati a livello nazionale e internazionale) in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni fornendo le linee guida per l'attuazione delle politiche di prevenzione all'interno dell'Amministrazione e, quindi, per l'individuazione di specifiche misure di contrasto da attuare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Il 28 ottobre 2015 l'Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 2015, del Piano nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione ha provveduto ad aggiornare il PNA del 2013 per tre fondamentali ragioni:

a. in primo luogo, l'aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute successivamente all'approvazione del PNA; in particolare, il riferimento è al DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) il cui articolo 19 comma 5 ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica;

b. la determinazione n. 12/2015 è pure conseguente ai risultati dell'analisi del campione di 1911 piani anticorruzione 2015-2017 svolta dall'Autorità; secondo ANAC *“la qualità dei PTPCT è generalmente insoddisfacente”*;

c. infine, l'aggiornamento del PNA si è reso necessario per consentire all'Autorità di fornire risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisti delle pubbliche amministrazioni, nello specifico i responsabili anticorruzione.

2) a livello di ciascuna amministrazione, nell'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPCT).

Il PNA 2019 è stato approvato con Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, con tale delibera il Consiglio dell'Autorità ha rivisto e consolidato in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi, prevede n. 3 allegati: 1. Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi; 2. La rotazione *“ordinaria”* del personale; 3. Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni

del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT). Con delibera n 7 del 17 gennaio 2023 dell'ANAC è stato approvato il PNA 2022.

3.2 - Il concetto di corruzione nella disciplina della L. 190/2012

La legge 190/2012 non contiene una definizione di corruzione che viene data per presupposta; riprendendo quanto previsto dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 1 del 25/01/2013 il concetto deve essere inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono, quindi, evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319, 319 ter c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II Capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite sia che tale azione abbia avuto successo, sia che rimanga a livello di tentativo.

Si tratta, in sostanza, di tutte quelle situazioni in cui, pur non verificandosi una situazione penalmente perseguibile, si realizzi una distorsione dell'azione amministrativa dovuta all'uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite in violazione dei principi di trasparenza e imparzialità cui l'azione amministrativa deve ispirarsi.

3.3 - Il contesto normativo di riferimento

Il quadro normativo, che definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura del PTPCT, è ormai ampio e in continua evoluzione.

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo dei principali provvedimenti normativi esaminati nel corso della predisposizione del PTPCT, costituiti da:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) del 2013 e i successivi Aggiornamenti del 2015, 2016, 2017, 2018 e, con Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, l'aggiornamento al PNA 2019, rappresentano per le pubbliche amministrazioni il riferimento per sviluppare un processo di ridefinizione delle modalità organizzative e di gestione funzionale e contrastare il fenomeno della corruzione; la Delibera ANAC del 17 gennaio 2023 con la quale è stato approvato il PNA 2022.
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*.

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

I contenuti della normativa nazionale evidenziano una forte coerenza in termini di impianto con quelle che sono le strategie indicate dalle istituzioni internazionali, come risulta evidenziato nell'ambito nel recente rapporto elaborato dall'O.E.C.D. sulla situazione dell'Italia.

Con riferimento al settore scuola, come noto, la Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016, ha fornito le linee guida per la redazione nel 2016 del primo Piano anticorruzione per le istituzioni scolastiche, prevedendo il suo primo aggiornamento ordinario entro il 31 gennaio 2018, al fine di consentire in un arco temporale adeguato lo sviluppo del processo di gestione del rischio (risk management), essenziale per identificare e attuare misure di prevenzione specifiche, rispondenti alle caratteristiche proprie del servizio scolastico. Per lo sviluppo del sistema di prevenzione della corruzione, oltre alla legge 190/2012 e al PNA con i suoi aggiornamenti, occorre tener presenti sia il D.lgs.33/2013 (il cd. decreto Trasparenza), così come modificato dal D.lgs.97/2016 (cd. FOIA), sia le indicazioni fornite da ANAC in merito all'attuazione delle disposizioni contenute nel suddetto decreto attraverso la Delibera n. 1310/2016: "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, e la Delibera n. 1309/2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013". Inoltre, rileva il D.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi. L'aggiornamento del presente Piano tiene conto del PNA 2019 con i relativi allegati, mediante il quale –come si legge nel testo –“il Consiglio dell'Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. "L'obiettivo dell'Autorità è “rendere disponibile nel PNA uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione”. Con il PNA 2019 si intende non solo “semplificare il quadro regolatorio al fine di agevolare il lavoro delle amministrazioni e il coordinamento dell'Autorità” ma anche “contribuire ad innalzare il livello di responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni a garanzia dell'imparzialità dei processi decisionali”. E' specificato, inoltre, che “le indicazioni del PNA non devono comportare l'introduzione di adempimenti e controlli formali con conseguente aggravio burocratico. Al contrario, sono da intendersi in un'ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell'organizzazione e dell'attività delle amministrazioni per il perseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi di imparzialità efficace, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa”(PNA 2019). Il documento richiama l'attenzione anche sulla metodologia di Risk Management (Allegato 1 al PNA 2019), centrale per evitare le trappole della burocratizzazione e standardizzazione del Piano di prevenzione della corruzione. Viene specificato che nella progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo occorre tener conto di principi sia strategici (coinvolgimento dell'organo di indirizzo, cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio, collaborazione tra amministrazioni) sia metodologici (prevalenza della sostanza sulla forma, gradualità, selettività, integrazione, miglioramento e apprendimento continuo) sia finalistici (effettività, orizzonte del valore pubblico). I riferimenti normativi e regolamentari indicati sopra hanno rappresentato una linea guida per l'aggiornamento del sistema di prevenzione della corruzione e la trasparenza nelle istituzioni scolastiche della regione al fine di garantire

al PTPCT dell'USR per l'Umbria conformità ai requisiti di legge con una calibratura quanto più possibile rispondente alle specificità del contesto esterno ed interno del settore scuola.

4 – La gestione del rischio

Premessa

In riferimento alla progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo, occorre evidenziare che l'ANAC ha ritenuto di sviluppare ed aggiornare nel PNA 2019, pur in continuità con i precedenti PNA, le indicazioni metodologiche, che sono confluite nell'Allegato 1) al suddetto Piano.

Tale allegato costituisce l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo, in quanto aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell'Aggiornamento PNA 2015.

L'obiettivo è che il sistema miri ad una effettiva riduzione del rischio di corruzione. A tal fine, il processo di gestione del rischio non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno di ciascuna amministrazione.

Tuttavia, nell'allegato suddetto si prevede che, qualora il PTPCT sia stato predisposto utilizzando l'allegato 5 al PNA 2013, il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) potrà essere applicato in modo graduale, in ogni caso non oltre l'adozione del PTPCT 2023-2025, al fine di migliorare progressivamente e continuativamente l'entità e/o la profondità dell'analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento del rischio.

Alla luce della possibilità data dall'Autorità di adeguarsi con gradualità al metodo dell'Allegato 1 e della complessità delle fasi di gestione del rischio, il presente Piano resta conforme al metodo di cui all'Aggiornamento PNA 2015 e al successivo PNA 2016, in accordo in particolare con gli approfondimenti svolti specificatamente per le istituzioni scolastiche (delibera n. 430 del 2016), i quali vengono, tra l'altro, richiamati anche dallo stesso PNA 2019, con particolare riferimento alla individuazione delle principali aree di rischio (Tabella 3– Allegato 1).

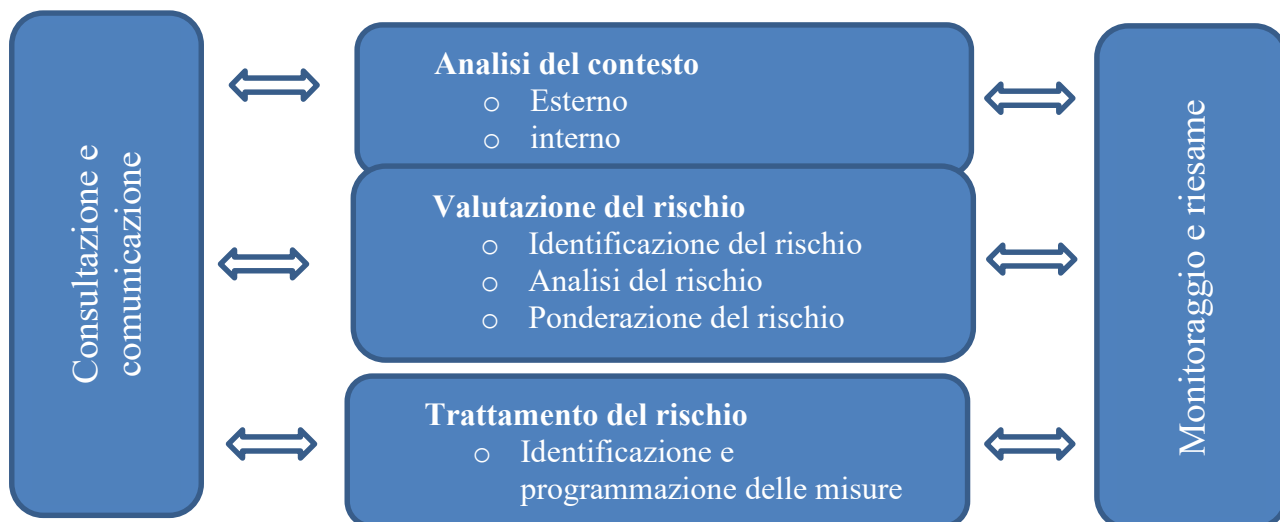
La strategia della prevenzione della corruzione si fonda sulla progettazione, realizzazione e sviluppo di un sistema di gestione del rischio di corruzione operante a livello di singola amministrazione, nel rispetto delle previsioni normative (Legge 190/2012) e degli indirizzi forniti dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2019). Sebbene in maniera non esplicita, infatti, la legge 190/2012 definisce un modello di gestione del rischio partendo dalla considerazione per cui la corruzione è configurabile quale rischio al quale le Amministrazioni sono, per loro stessa natura, esposte a prescindere dall'esistenza o meno di buone prassi e comportamenti eticamente rilevanti; in più parti, il testo normativo fa riferimento all'identificazione e valutazione del rischio corruzione nonché alla ricerca e individuazione di strumenti e procedimenti idonei a contrastare fenomeni corruttivi. Su tale aspetto interviene, come accennato, il PNA che dedica particolare attenzione al configurando sistema di gestione del rischio. Le fasi del processo di risk management nelle previsioni della Legge 190/2012 sono le seguenti:

FIGURA 2 - LE FASI DEL PROCESSO DI RISK MANAGEMENT NELLE PREVISIONI DELLA LEGGE 190/2012



4.1 - La gestione del rischio: processo e approccio metodologico

Il percorso metodologico utilizzato nel presente PTPCT sarà quello indicato nell'allegato 1 del PNA 2019 adattato alle esigenze e alla specificità delle istituzioni scolastiche. Nel suo complesso, il processo di gestione del rischio è volto a favorire, attraverso le misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. Il processo decisionale è implementato qualitativamente dal costante aggiornamento delle informazioni disponibili che scaturisce dalla mappatura dei processi, dall'analisi e valutazione del rischio. Allo stadio attuale, è opportuno non introdurre ulteriori misure di controlli bensì razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti nell'amministrazione evitando di implementare misure di prevenzione solo formali e migliorandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati. Il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento. Come indicato nel PNA 2019 "Le fasi centrali del sistema sono l'analisi del contesto, la valutazione del rischio e il trattamento del rischio, a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del sistema). Sviluppandosi in maniera "ciclica", in ogni sua ripartenza il ciclo deve tener conto, in un'ottica migliorativa, delle risultanze del ciclo precedente, utilizzando l'esperienza accumulata e adattandosi agli eventuali cambiamenti del contesto interno ed esterno."



Tale procedimento va necessariamente declinato nel particolare contesto organizzativo e amministrativo nel quale si realizzano i processi propri dell'organizzazione scolastica, nell'ambito delle sue specifiche finalità, nonché collocato nella prospettiva di applicazione della normativa anticorruzione in forza della quale l'individuazione e la mappatura del rischio costituisce necessariamente, per il presente Piano, il punto di arrivo di un'azione programmatica e non già l'esito di una elaborazione compiuta. Assai opportunamente l'ANAC, in considerazione sia della dimensione della rete delle scuole che della necessaria promozione di una prospettiva operativa comune, sollecita nelle Linee guida l'attivazione di un processo partecipato nella predisposizione e redazione del PTPCT regionale, con particolare riferimento al coinvolgimento dei Referenti provinciali e dei Dirigenti scolastici del territorio. E' stato individuato, inoltre, un elenco delle principali aree di rischio delle Istituzioni scolastiche: contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture), acquisizione e gestione del personale, incarichi e nomine, progettazione del servizio scolastico, organizzazione del servizio scolastico, autovalutazione dell'istituzione scolastica, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, valutazione degli studenti, gestione dei locali scolastici di proprietà degli ee.ll., procedure di acquisizione di beni e servizi.

4.2 - L'Analisi e la definizione del contesto

Con il PNA2019, l'ANAC riafferma che la prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all'indagine in merito al contesto esterno ed interno. Nelle indicazioni normative l'adozione delle misure di prevenzione non può prescindere dall'analisi del contesto territoriale in cui opera l'Amministrazione e dall'osservazione della configurazione interna della stessa. A partire dalla tale riflessione, è possibile comprendere in che misura incidano sul rischio corruttivo le specificità dell'ambiente in cui si trovano le Istituzioni scolastiche dell'Umbria, in termini di strutture territoriali, di dinamiche sociali, economiche e culturali e di caratteristiche organizzative interne.

L'analisi del **contesto esterno** ha come obiettivo quello di evidenziare le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione scolastica opera con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche nel territorio che possano fornire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

Il sistema scuola rappresenta lo specchio della società, della popolazione e delle famiglie che vivono in un determinato territorio. Si confronta con gli enti locali e con il tessuto produttivo, nell'alternanza scuola-lavoro (PCTO, Apprendistato); attiva processi di inclusione per disabili, immigrati o per coloro che si trovano in una condizione di disagio sociale, sia per la popolazione in età scolare che per quella in età adulta tramite i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA). Dunque l'analisi del contesto esterno coincide con l'analisi del territorio di cui verranno descritte le caratteristiche principali.

○ Popolazione

Al 1° gennaio 2022 la popolazione in Umbria totalizza 859.572 residenti, i dati⁶ registrano - 0,7% rispetto al 2021, 5.880 residenti in meno. In provincia di Perugia i residenti sono 641.318 mentre nella

⁶ Direzione regionale : Risorse, Programmazione , Cultura, Turismo. Servizio: Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica. Elaborazioni del servizio su dati Istat

provincia di Terni sono 218.254. In relazione alla composizione in base all'età anagrafica, si rileva che il 61,6% dei residenti è tra i 15 e i 64 anni (529.272 persone) mentre i minori sono 126.100, in particolare 102.218 hanno tra 0 e 14 anni di età e sono nettamente inferiori agli anziani. Gli ultra-sessantacinquenni sono 228.082 unità, oltre un quarto della popolazione (il 26,5%).

L'indice di vecchiaia, in forte crescita dal 2013, arriva al 223% nel 2022 - a significare che il rapporto tra le due componenti della popolazione umbra è di circa 22 anziani (over 65) ogni 10 bambini.

In Umbria risiedono 91.658 residenti stranieri, lo 0,9% in meno rispetto alla stessa data del 2021 con un'incidenza pari al 10,7% sulla popolazione umbra. Le nazionalità più rappresentate sono: Romania con 22.742 residenti (il 24,6% del totale dei cittadini stranieri residenti in Umbria), seguita a distanza da Albania (12.185 residenti, il 13,2%) e Marocco (9.659 unità, il 10,4%)

Il tasso di natalità in Umbria riporta il trend calante che si può rilevare nel contesto nazionale. Nei primi sei mesi del 2022, il numero delle nascite in Umbria si attesta a 2.336; la riduzione rispetto al primo semestre del 2021 (quando i nati erano 2.462) è del 5,1%.

- Famiglie e popolazione scolastica

In Umbria, al 31 dicembre 2021, risiedevano circa 377 mila famiglie, costituite in media da 2,3 componenti. Relativamente alla composizione familiare, nel biennio 2017-2018, più di una famiglia su tre, in media, era composta da persone sole con una maggiore incidenza nella fascia di età di 60 anni ed oltre, dove era più marcata la differenza rispetto al dato medio nazionale (20,1 contro 17,8 per cento). Quasi una famiglia su dieci (9,3 per cento) era composta da un solo genitore con uno o più figli, mentre le coppie, nelle famiglie con un solo nucleo, rappresentavano circa la metà del totale delle famiglie (51,1 per cento)⁷.

- Istruzione

In Umbria, nel 2018, gli iscritti al sistema di istruzione erano 121.485. Gli iscritti alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria, rappresentavano insieme quasi la metà del totale (49,3 per cento).

L'abbandono prematuro degli studi è un indicatore di cattivo funzionamento del sistema scolastico e formativo utilizzato per misurare le policy attuate in materia di istruzione e formazione. Per ciò che concerne la nostra regione, il sistema di istruzione e formazione registra da anni delle ottime performance. Nel 2019, infatti, l'Umbria presentava una percentuale di abbandono scolastico pari al 9,5%, inferiore al valore nazionale pari al 13,5% e del Centro pari al 10,9%, che la collocava al quinto posto tra le regioni (nel 2018 era al primo posto). Le percentuali di abbandono vedevano l'Umbria al di sopra del traguardo fissato dall'Unione europea per il 2020 (10%). Rispetto al 2010 l'indicatore si è ridotto del 3,4%. Nel 2019, il 98,9% della popolazione nella fascia d'età compresa tra 15 e 19 anni risultava in possesso almeno della licenza di scuola media inferiore. Nel contesto nazionale l'Umbria presentava quindi un valore uguale alla media italiana e leggermente inferiore alla media delle regioni del Centro.

⁷ Istat. Dati Statistici Per Il Territorio Regione Umbria.
(https://www.istat.it/it/files//2020/05/10_Umbria_Scheda_DEF.pdf).

Il livello di istruzione della popolazione tra i 20 e i 24 anni, o tasso di scolarizzazione superiore, è definito come la percentuale nella fascia d'età 20-24 anni che ha conseguito almeno il diploma di scuola secondaria superiore. Nel 2019 in Umbria tale diploma è stato conseguito dall'86% (81,8% in Italia e 84,9% nel Centro) dei giovani, posizionandosi al quarto posto nella graduatoria delle regioni.

Nel 2021 in Umbria la percentuale di persone in età 25-64 anni che ha almeno il diploma è pari al 71,3% contro una media italiana pari al 62,7%, ponendosi al primo posto nella graduatoria delle regioni italiane. Le persone in età 30-34 anni che hanno invece una laurea e altri titoli terziari sono pari nel 2021 al 33,9% contro il 26,8% della media italiana⁸.

- La digitalizzazione in Umbria

La disponibilità di un'infrastruttura telematica stabile e veloce costituisce uno degli elementi cruciali su cui si basa la transizione al digitale. Non tutte le famiglie però posseggono gli strumenti e le risorse per realizzare tale passaggio; infatti secondo i dati relativi al 2019, solo una famiglia su cinque (22,6 per cento in Umbria, 23,9 per cento in Italia) ne era in grado. Un elemento peculiare per la regione era rappresentato dal fatto che due terzi delle famiglie non disponevano dell'infrastruttura telematica in quanto nessuno in famiglia era in grado di utilizzare Internet (66,7 contro il 56,4 per cento in Italia). Altro dato rilevante, sia nazionale (54,3 per cento), sia regionale (56,6 per cento) era che, tra coloro che disponevano di accesso ad Internet da casa, prevaleva la connessione a banda larga fissa, rispetto alla connessione a banda larga mobile.

In Umbria gli utilizzatori della rete in età superiore a 6 anni erano pari al 69,2 per cento, un dato leggermente inferiore alla media nazionale (70,4 per cento). Nella regione, esattamente come in Italia, gli utilizzatori assidui (tutti i giorni) risultavano pari al 54,7 per cento⁷.

A seguito della pandemia da SARS Cov2, sono stati numerosi gli interventi normativi e i finanziamenti stanziati per la didattica digitale integrata, che hanno permesso l'acquisto di dispositivi portatili e strumenti per le connessioni.

Il Ministero dell'Istruzione con fondi nazionali ed europei ha destinato alle scuole risorse per l'apprendimento a distanza:

- dotazione di piattaforme e strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza o potenziamento di quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri per l'accessibilità delle persone con disabilità;
- dotazione di dispositivi digitali individuali da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso gratuito, nonché per la necessaria connettività di rete;
- dotazione di risorse per la formazione del personale scolastico;
- dotazione di un contingente di assistenti tecnici per le scuole del primo ciclo;

Ulteriori fondi sono stati assegnati dalla Regione Umbria per supportare la didattica a distanza e la messa a punto di un piano operativo per potenziare e sviluppare l'infrastruttura tecnologica volta a migliorare la connettività ad internet di tutta la rete scolastica umbra.

- Condizioni economiche delle famiglie

⁸ [Laureati e diplomati – Umbria in cifre \(regione.umbria.it\)](https://regione.umbria.it/laureati-e-diplomati).

Come si evidenzia dai dati Istat, nel 2021, poco più di un quarto della popolazione è a rischio di povertà o esclusione sociale (25,4%), quota sostanzialmente stabile rispetto al 2020 (25,3%) e al 2019 (25,6%).

In lieve peggioramento la disuguaglianza nel 2020: il reddito totale delle famiglie più abbienti è 5,8 volte quello delle famiglie più povere (5,7 nel 2019). Questo valore sarebbe stato decisamente più alto (6,9) in assenza di interventi di sostegno alle famiglie.

Il reddito netto medio delle famiglie è di 32.812 euro annui nel 2020. Gli interventi di sostegno (reddito di cittadinanza e altre misure straordinarie) ne hanno limitato il calo (-0,9% in termini nominali, -0,8% in termini reali).

- Scenario economico

In Umbria il Pil per abitante⁹, che è la misura dell'eventuale incremento della capacità di una comunità di migliorare il proprio benessere materiale, è da oltre trent'anni inferiore al dato medio italiano (mentre nel decennio 1970- 1980 risultava superiore). In particolare per l'Umbria nel 2020, il Pil per abitante è pari a 24,6 (migliaia di euro), in Italia a 27,8. La variazione percentuale del 2020 sul 2019 si attesta, in Umbria, al -6,61%, in Italia al -7,43% (FONTE: ISTAT).

- Criminalità

Dalla relazione della Divisione Investigativa Antimafia (DIA)¹⁰ relativa al secondo semestre del 2021, l'Umbria continua a non essere coinvolta da forme di stabile radicamento e insediamento di organizzazioni criminali di tipo mafioso ma comunque rappresenta territorio appetibile per il reinvestimento di capitali illeciti. Elementi di possibile attrazione per gli affari delle organizzazioni criminali sono rappresentati dalle opportunità offerte dal territorio per il riciclaggio, nonché dai finanziamenti pubblici per la ricostruzione post sisma che hanno già evidenziato tentativi di infiltrazione negli appalti da parte di società riconducibili a organizzazioni criminali extraregionali. Particolare attenzione viene posta alle piccole e medie imprese che caratterizzano il locale tessuto produttivo e che potrebbero essere oggetto di interesse per le organizzazioni criminali di matrice 'ndranghetista e camorrista sempre attive nell'attività di riciclaggio dei capitali illecitamente acquisiti. Inoltre gli effetti della crisi economica aggravati dall'epidemia da Covid 19 hanno esposto le realtà imprenditoriali locali ad una particolare vulnerabilità causata dalle contingenti difficoltà economiche e dalla minore disponibilità della liquidità degli imprenditori locali.

- Reati contro la Pubblica Amministrazione

La relazione, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019 del Presidente della Corte di Appello di Perugia sull'amministrazione della giustizia in Umbria, ha evidenziato un collegamento sempre più stretto tra reati fiscali e reati contro la Pubblica Amministrazione. L'emissione di fatture per operazioni inesistenti, infatti, costituisce una modalità attraverso cui si trasferisce la dazione illecita e si rendono deducibili i suoi costi. Per quanto riguarda gli abusi d'ufficio vanno sottolineate le note problematiche legate alle difficoltà di dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

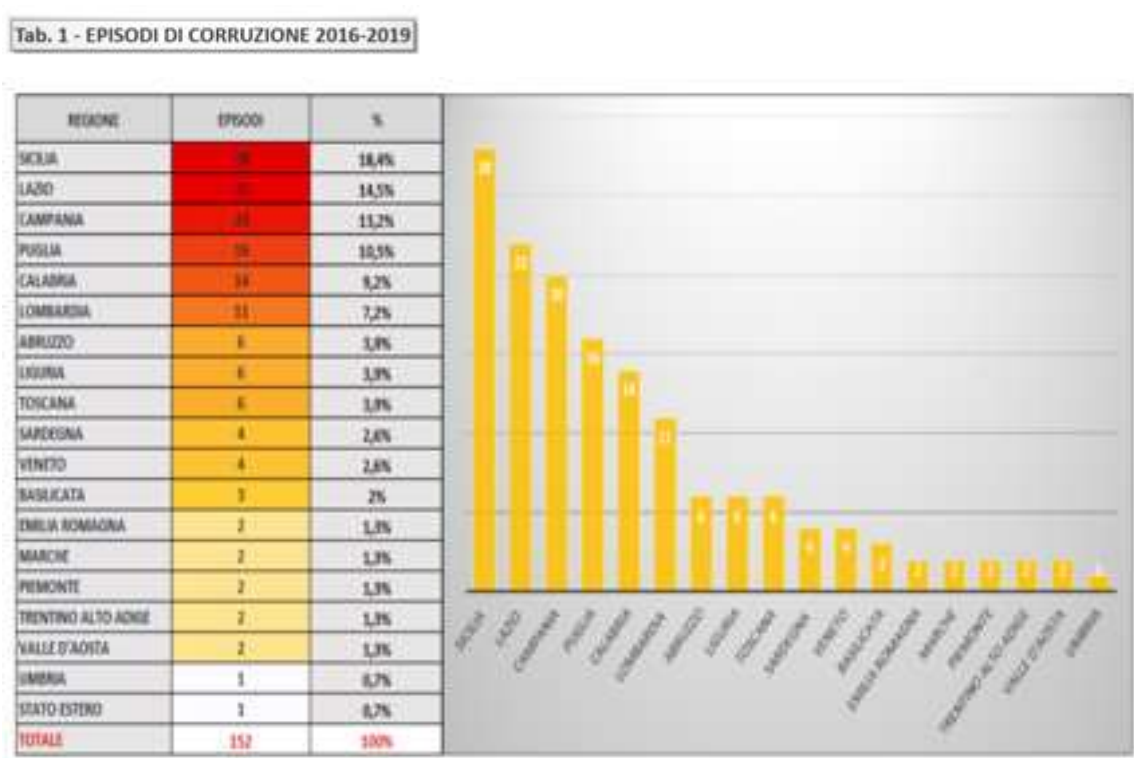
Va inoltre sottolineato che, a seguito della riforma di cui alla legge 190 del 2012, è punibile anche il soggetto che venga indotto alla dazione di somme di denaro, e ciò rende poco agevole l'acquisizione di

⁹ [Pil per abitante – Umbria in cifre \(regione.umbria.it\)](https://regione.umbria.it/pil-per-abitante)

¹⁰ [Relazione Sem II 2021-1.pdf \(interno.gov.it\)](#)

elementi sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio riguardo a delitti di induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.).

Di seguito si riportano alcuni dati del progetto “Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza”, al quale, oltre ad Anac, partecipano: Istat, Dipartimento per le politiche di coesione, Agenzia per la Coesione Territoriale, Guardia di Finanza, Ministero dell'Economia, dell'Interno e della Giustizia.



Tab.1. La corruzione in Italia (2016-2019): Numeri, luoghi e contropartite del malaffare. ANAC 17 ottobre 2019

L'analisi del **contesto interno** è basata sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi. Essa tiene in considerazione gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura a rischio di corruzione.

4.2.1 - L'U.S.R. per l'Umbria

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del DPCM 30 settembre 2020, n. 166 (GU n. 309 del 14 dicembre 2020) recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione”, l'Ufficio Scolastico Regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura altresì l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti, provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.

Tra le competenze dell'Ufficio vi sono inoltre la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia; l'attività di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche; la valutazione del grado di realizzazione del piano

per l'offerta formativa; l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative delle risorse di personale e l'esercizio di tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, lettera s) del DPCM 166 del 30/09/2020, l'Ufficio Scolastico regionale (USR) per l'Umbria con sede in Perugia, di cui è titolare un dirigente di livello non generale, si articola in n. 4. uffici dirigenziali di livello non generale con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio, in coordinamento con le direzioni generali competenti del Ministero, di cui n.2. uffici con competenze a livello regionale e n. 2 uffici per gli Ambiti Territoriali di Perugia e Terni. Per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive sono previste n. 4 posizioni dirigenziali non generali.

Con il Decreto Ministeriale (D.M.) di natura non regolamentare n. 924 del 18 dicembre 2014. sono stati individuati, su proposta del titolare dell'Ufficio Scolastico regionale, i compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio territoriale.

Nello specifico, ai sensi degli artt. 2 e 3 del citato D.M., l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria si articola per funzioni in n. 2 uffici di livello dirigenziale non generale con le seguenti competenze esercitate a livello regionale:

- UFFICIO I (Affari generali, gestione del personale e dei servizi dell'USR, servizi finanziari, attività di contenzioso e dirigenti scolastici)
- UFFICIO II (Diritto allo studio – Vigilanza sugli ordinamenti scolastici - Valutazione degli standard)

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria si articola sul territorio nei seguenti due uffici di livello dirigenziale non generale:

- UFFICIO III – Ambito territoriale di Perugia
- UFFICIO IV – Ambito territoriale di Terni

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato D.M. il corpo ispettivo composto dai dirigenti in servizio presso l'USR investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'USR medesimo, assolve alle funzioni previste dall'articolo 397 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro, ai sensi dell'art. 8 del D.P.C.M. n. 166 del 2020.

Di seguito sono indicate alcune delle principali attività dell'Ufficio Scolastico Regionale a favore delle Istituzioni Scolastiche:

- attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali ed interventi in materia di ordinamenti; qualità e valutazione degli apprendimenti e della qualità complessiva dell'offerta formativa;
- promozione della valutazione e autovalutazione d'istituto e dell'efficacia dell'azione formativa; vigilanza sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e sull'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni; coordinamento in materia di esami di stato di I e II grado;
- attivazione, in base all'Intesa con la Regione Umbria, del servizio educativo delle sezioni primavera; concessione, diniego e revoca della parità per le scuole paritarie;
- vigilanza sul funzionamento delle scuole paritarie di II grado di tutta la regione e assegnazione candidati privatisti agli ambiti territoriali; procedure in ordine all'assegnazione di contributi alle scuole paritarie;

- pianificazione, programmazione e integrazione delle politiche formative;
- attuazione delle politiche nazionali in materia di diritto allo studio e politiche sociali in favore degli studenti: anagrafe studenti diversamente abili e politiche per l'integrazione, GLIP, GLIR, Sostegno;
- stipula di Protocolli di Intesa con Enti ed Università per l'attuazione delle politiche formative;
- rapporti con l'amministrazione regionale e gli Enti locali per la definizione della rete scolastica regionale (Dimensionamento) e per l'edilizia scolastica;
- integrazione degli studenti in situazione di disabilità; di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare e relativi rapporti interistituzionali; politiche sociali in favore delle studentesse e degli studenti ed integrazione degli studenti immigrati; diffusione tra le scuole dei bandi di concorso per progetti nazionali, europei ed internazionali;
- Consulta provinciale di Perugia e coordinamento delle consulte delle associazioni degli studenti e dei genitori a livello regionale; coordinamento regionale per gli interventi a sostegno dell'attività fisica, motoria e sportiva nella scuola e gestione delle attività nella provincia di Perugia;
- prevenzione e contrasto dell'abbandono scolastico e del disagio giovanile; attività per la promozione dell'orientamento scolastico, universitario, al lavoro e alle professioni;
- sostegno ai processi di innovazione nel sistema scolastico, alla ricerca e all'autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
- consulenza contrattuale e legale sulle tematiche di competenza delle Istituzioni Scolastiche; gestione del contenzioso, attività di conciliazione;
- reclutamento, organizzazione, gestione e valutazione dei Dirigenti Scolastici;
- rapporti con l'Amministrazione regionale e gli Enti locali ed interventi di sostegno; promozione e sviluppo in materia di: obbligo di istruzione; istruzione e formazione tecnica e professionale; realizzazione dell'offerta formativa integrata, educazione degli adulti; istruzione e formazione tecnica superiore; alternanza scuola-lavoro;
- formazione e aggiornamento del personale della scuola e gestione delle dotazioni organiche del personale scolastico della Regione, ivi compresi i docenti di religione cattolica;
- elaborazione delle direttive e degli indirizzi generali per la determinazione degli organici e vigilanza sull'uniformità dell'azione amministrativa degli Uffici con competenza territoriale;
- coordinamento dei concorsi regionali per il personale docente, educativo e A.T.A.;
- disciplina del personale della scuola;
- coordinamento delle operazioni di mobilità e di nomina del personale della scuola per l'avvio dell'anno scolastico, ivi compresi i docenti di religione cattolica.
- relazioni sindacali e contrattazione integrativa regionale per il personale della scuola;
- autorizzazione in deroga dei posti di sostegno agli alunni disabili e relativo monitoraggio;
- dotazione organica di diritto e di fatto del personale docente ed A.T.A.;
- elaborazione bandi concorso per soli titoli del personale ATA e predisposizione dei decreti di approvazione delle relative graduatorie definitive;
- reclutamento; organici; affidamento e revoca incarichi; mobilità; attuazione degli istituti contrattuali e gestione dello stato giuridico dei dirigenti scolastici;
- contrattazione integrativa regionale e relazioni sindacali;
- coordinamento regionale degli incarichi di presidenza;
- supporto e sviluppo delle reti di scuole e dei gruppi provinciali di studio istituiti per l'attuazione dei programmi di sviluppo dell'autonomia scolastica e per le attività di informazione e formazione sui nuovi ordinamenti e curricoli.

4.2.2 - Aspetti organizzativi delle Istituzioni Scolastiche

Le Istituzioni Scolastiche che oramai hanno autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo, ai sensi del D.P.R. n. 275/1999, predispongono il Piano triennale dell'offerta formativa (Ptof), un documento fondamentale, che deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studio determinati a livello nazionale e, contemporaneamente, deve riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. Il Ptof è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali definiti dal Consiglio di circolo/istituto e tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. È adottato dal consiglio di circolo o di istituto e viene consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione. Negli istituti scolastici la direzione e la gestione sono tenute da vari organi, dei cui ruoli e funzioni si espone di seguito brevemente.

Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, e dei risultati del servizio. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive impartite dal dirigente e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istruzione scolastica, coordinando il relativo personale.

Il Consiglio di circolo (nei circoli didattici delle scuole primarie) e Consiglio di istituto (negli istituti comprensivi e nelle scuole secondarie) sono formati da rappresentanti eletti del personale insegnante e non insegnante, dei genitori e, nelle scuole secondarie di secondo grado, degli alunni.

Il dirigente scolastico è membro di diritto. Il presidente è eletto fra i rappresentanti dei genitori. Il Consiglio ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione dell'attività della scuola e fornisce al Collegio dei docenti gli indirizzi generali per la predisposizione del Ptof e approva formalmente il Ptof stesso.

Il Collegio dei docenti è formato dagli insegnanti a tempo indeterminato e determinato di ciascun circolo didattico o istituto. È presieduto dal dirigente scolastico ed elabora il Ptof, sulla base degli indirizzi generali, gestionali e amministrativi definiti dal Consiglio di circolo/istituto e tenendo conto delle proposte dei principali Stakeholder della scuola. Il Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe, rispettivamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono costituiti da docenti e rappresentanti dei genitori, nonché rappresentanti degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado. Tali consigli, quando si riuniscono con la presenza dei genitori e, ove previsti, degli studenti, hanno il compito di agevolare i rapporti tra le varie componenti della comunità scolastica e di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica. Quando si riuniscono con la sola presenza dei docenti svolgono compiti di programmazione didattica e di valutazione periodica e finale degli alunni. Inoltre, presso ogni istituzione scolastica è istituito il Comitato per la valutazione dei docenti, ex art. 11 del d.lgs. n. 297/1994, novellato dal comma 129 dell'art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, che ha il compito, tra l'altro, di individuare criteri per la "valorizzazione dei docenti".

L'obiettivo ultimo è che tutta l'attività venga analizzata attraverso la mappatura dei processi. La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi.

La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare nel PTPCT. L'accuratezza e

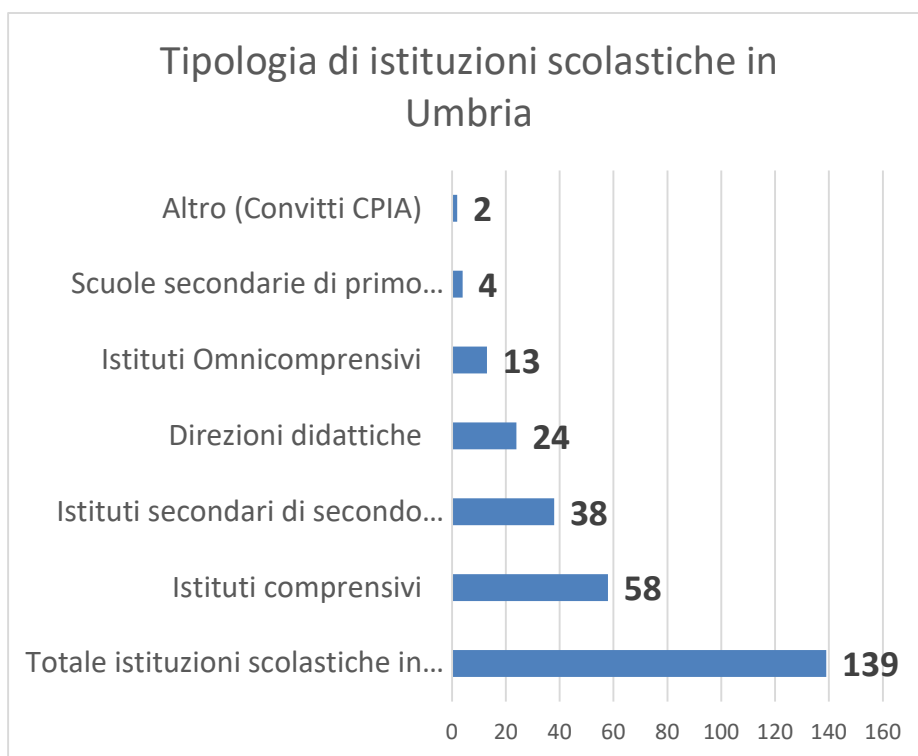
l'eshaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva.

Nel perseguimento dei propri obiettivi, enucleati nei rispettivi PTOF, le istituzioni scolastiche della regione interagiscono con Amministrazioni locali, imprese, associazioni di categoria, parti sociali e cittadini, nonché con lo stesso Ufficio Scolastico Regionale quale espressione territoriale del Ministero dell'Istruzione.

L'analisi del contesto specifico dell'amministrazione può realizzarsi, attraverso l'esame degli stakeholder, intesi come i soggetti che contribuiscono alla realizzazione della missione istituzionale, e che perciò sono in grado di influenzare il raggiungimento degli obiettivi del Ministero, ma anche come i soggetti interessati alle attività dell'amministrazione senza poterle "influenzare".

Vanno sicuramente annoverati tra gli stakeholder gli alunni e le loro famiglie, in quanto principali destinatari dell'attività delle istituzioni scolastiche, nonché tutti gli utenti, attuali o potenziali, e i dipendenti, anche altre amministrazioni pubbliche e la collettività, incluso le istituzioni pubbliche di vario livello, i gruppi organizzati quali associazioni di utenti o cittadini, associazioni di categoria, sindacati, oppure gruppi non organizzati (imprese, enti non profit, cittadini e collettività).

Facendo riferimento ai dati di organico di fatto dell'a.s. 2023/2024, sono attive nella regione Umbria, **come sede di dirigenza**, 139 istituzioni scolastiche statali, così ripartite:



Le istituzioni scolastiche della regione sono distribuite su un territorio di dimensioni ridotte ma con vocazioni economiche e realtà socio-culturali molto diversificate. Ciò comporta una differente modalità di interlocuzione con le altre istituzioni presenti sul territorio e conseguente diversa gestione. Nell'anno scolastico 2023/2024 le sedi in reggenza sono n. 17. La gestione amministrativa delle suddette istituzioni è sicuramente complessa e l'USR, in tali situazioni, si pone come riferimento ed "organizzatore" dei processi per dare sistematicità alle azioni, regolare gli aspetti amministrativi cercando di portarli a

sistema e emanando direttive per dare uniformità alle procedure. In modo particolare, si interviene sui criteri per il conferimento delle supplenze temporanee, per l'utilizzazione dei docenti specializzati per le attività di sostegno e per quella del personale docente dell'organico potenziato.

La rete scolastica della regione è organizzata in due ambiti territoriali provinciali, all'interno dei quali è stata garantita la presenza di tutti gli ordini e gradi scolastici: ciò a garanzia sia del diritto allo studio degli studenti che della possibilità di gestire in modo più uniforme le varie situazioni.

Sul territorio regionale sono presenti 3 Istituti Alberghieri, 1 indirizzo alberghiero all'interno di un IIS, 2 Istituti Agrari con azienda, 2 e 4 indirizzi Agrari di cui 1 all'interno di un Istituto omnicomprensivo e 3 all'interno di istituti di istruzione superiore. E' presente un Convitto Nazionale e, vista la peculiarità gestionale dei suddetti istituti, la loro attività sarà seguita con particolare attenzione perché più alto appare essere il coefficiente di rischio.

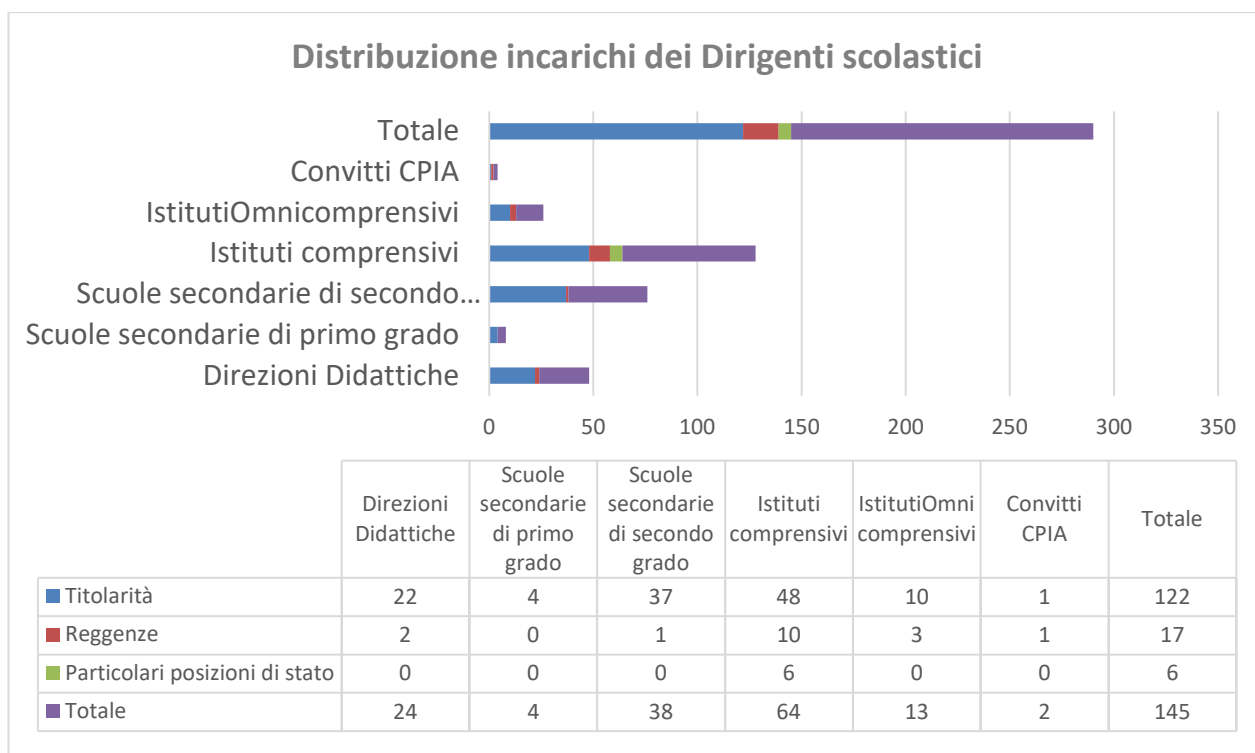
Un'ulteriore area di intervento e di attenzione è quella relativa ai 6 Licei Artistici che ad eccezione, per ora, di quello funzionante nella città di Perugia hanno perso l'autonomia e sono stati accorpati ad altri Istituti Superiori o a istituti Omnicomprensivi.

La maggior parte delle istituzioni del I ciclo sono rappresentate da Istituti Comprensivi monitorati dall'USR soprattutto in ordine all'attività di continuità e di coordinamento anche gestionale, oltre che formativa, che devono essere assicurate tra i 3 gradi di scuola (compresa la scuola dell'infanzia) presenti al loro interno.

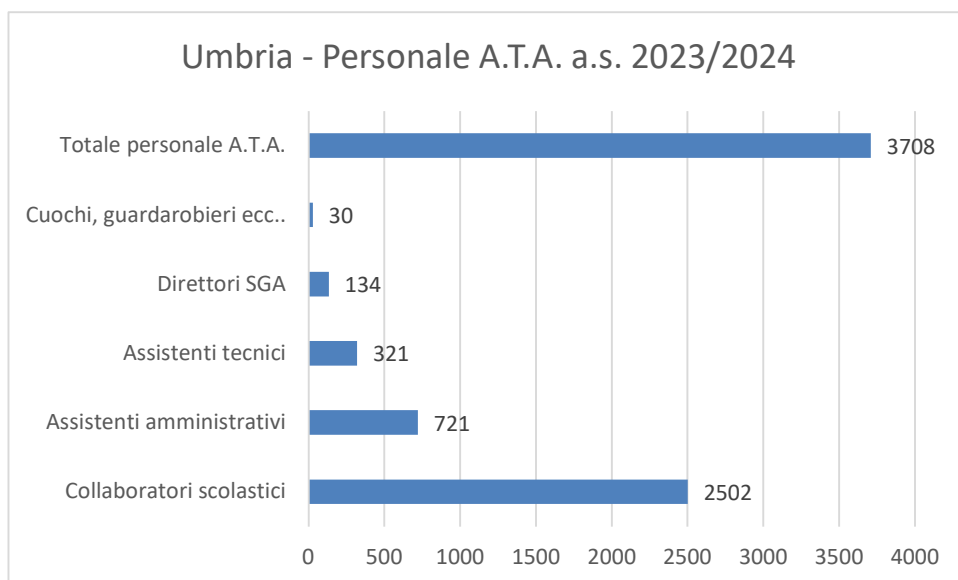
Tutti gli istituti secondari di secondo grado hanno l'obbligo di attivare, dall'a.s. 2015/16, percorsi di alternanza scuola-lavoro (oggi Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento – PCTO) per gli studenti dal III anno in poi, dal secondo anno per gli Istituti professionali (Decreto legislativo 61/2017).

Le modalità di programmazione, avvio e fruizione delle attività sono state puntualmente coordinate e monitorate dall'USR per l'Umbria che ha sottoscritto accordi e protocolli a livello regionale e che saranno riviste alla luce delle recenti modifiche normative apportate in materia di alternanza scuola-lavoro.

Nell'anno scolastico 2023/2024, a fronte di un totale di 128 Dirigenti scolastici titolari nella regione Umbria, sono state attribuite n. 17 reggenze. La situazione è pertanto così riassumibile:



Sono inseriti negli organici delle suddette istituzioni scolastiche un totale di n. 3.708 unità di personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario, così ripartite:



Approssimando con buona ragionevolezza il numero dei docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche della regione con i posti disponibili in organico (tenendo conto dei posti equivalenti che derivano dalle ore residue su ciascuna istituzione scolastica), il seguente prospetto fornisce un quadro della platea docente presente nelle istituzioni scolastiche della regione:

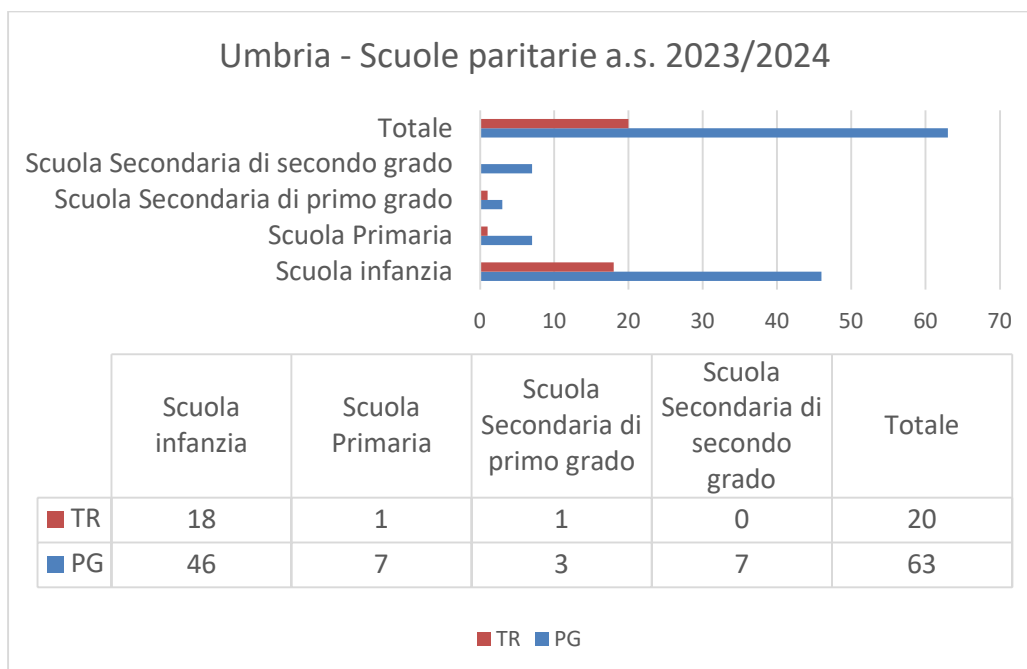
Posti in organico – Personale docente a.s. 2023/2024

Grado di scuola	Numero posti in organico di fatto
Infanzia	1.915
Primaria	4.703
Sec. I grado	3.057
Sec. II grado	5.400
Totale	15.075

Sempre con riferimento ai dati di organico di fatto dell'a.s. 2023- 2024, nella regione Umbria risultano presenti n. 110.830 alunni, ripartiti tra i vari ordini di istruzione come da seguente tabella:

	Infanzia	Primaria	Secondaria I grado	Secondaria II grado	Totale
Alunni	14.867	32.602	22.799	40.562	110.830

Sono inoltre attivate nella regione Umbria, per l'a.s. 2023/2024, un totale di 83 scuole non statali paritarie, la cui composizione, in percentuale, è così ripartita:



4.3 - Identificazione del rischio: le Aree di Rischio e i processi

La fase di identificazione del rischio ovvero delle aree a rischio (seguendo la dizione del PNA) ha il fine di individuare, anche in forma aggregata, le tipologie di eventi che possano esporre l'amministrazione a fenomeni corruttivi.

L'identificazione delle aree di rischio è un'attività complessa che presuppone l'individuazione di tutti i processi svolti dall'Amministrazione.

La legge 190 del 2012 ha previsto, infatti, una serie di attività per le quali ha operato una sorta di presunzione di esistenza del rischio corruzione. In particolare, l'articolo 1, comma 9, considera la gestione di taluni procedimenti tra le attività a più elevato livello di rischio di corruzione.

Sono considerati ad alto rischio di corruzione i procedimenti di:

- autorizzazione o concessione;
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- assunzione del personale
- valutazione e incentivazione dei docenti (differenziazione premi individuali) e la costituzione e funzionamento del comitato di valutazione;

La tabella 3 dell'allegato 1 al PNA 2019 (Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi) prevede per le istituzioni scolastiche le aree di rischio di seguito riportate:

Istituzioni Scolastiche	Progettazione del servizio scolastico Aree di rischio specifiche	– Sezione Speciale IV - Istituzioni Scolastiche del PNA 2016
	Organizzazione del servizio scolastico Aree di rischio specifiche	– Sezione Speciale IV - Istituzioni Scolastiche del PNA 2016
	Autovalutazione dell'istituzione scolastica Aree di rischio specifiche	– Sezione Speciale IV - Istituzioni Scolastiche del PNA 2016
	Sviluppo e di valorizzazione delle risorse umane Aree di rischio specifiche	– Sezione Speciale IV - Istituzioni Scolastiche del PNA 2016
	Valutazione degli studenti	Aree di rischio specifiche – Sezione Speciale IV - Istituzioni Scolastiche del PNA 2016
	Gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL	Aree di rischio specifiche – Sezione Speciale IV - Istituzioni Scolastiche del PNA 2016

	Procedure di acquisizione di beni e servizi	Aree di rischio specifiche – Sezione Speciale IV - Istituzioni Scolastiche del PNA 2016
--	---	---

4.4 – I processi a rischio nelle istituzioni scolastiche

Pur in assenza di dati, ricerche ed elaborazioni specificamente dedicate al settore, il contesto istituzionale, operativo e organizzativo delle istituzioni scolastiche autonome non appare certamente –nei fatti e nell’opinione pubblica, particolarmente in Umbria -tra i più interessati dal rischio corruttivo, vuoi in forza della limitata dimensione delle partite finanziarie mobilitate nel sistema scolastico (al netto, naturalmente, dei costi per il personale), vuoi per le forme di “controllo sociale” rappresentate tradizionalmente dagli organi partecipativi collegiali. Ciononostante, la moltitudine complessa e articolata di microprocessi decisionali che caratterizza la gestione quotidiana di ciascuna delle 139 istituzioni scolastiche umbre sollecita comunque , non fosse altro che per la dimensione del sistema e la quantità degli attori in gioco (n. 128 dirigenti scolastici, n. 15.075 docenti, n. 3.708 unità di personale ATA, n. 110.830 studenti e relative famiglie), il mantenimento e lo sviluppo di un sistema di prevenzione efficace e diffuso capillarmente, oltre che culturalmente operante in ciascuno degli innumerevoli attori del sistema. Come già ricordato, il presente Piano avvia e promuove l’elaborazione della mappatura dei rischi di corruzione connessi ai processi amministrati nelle istituzioni scolastiche, in vista dell’individuazione e della promozione delle correlate misure preventive. A tal fine le Linee guida dell’ANAC, per “supportare l’azione di individuazione dei rischi di corruzione per il comparto scuola” forniscono, a titolo esemplificativo, un quadro dei processi che si svolgono nelle istituzioni scolastiche nell’ambito dei quali “è più elevato il rischio di corruzione” (vedi in Allegato 1, Delibera 430/16).

L’analisi del quadro esemplificativo fornito dalle Linee guida di cui alla delibera ANAC n. 430/2016, evidenzia che:

- un numero elevato di processi amministrativi scolastici è potenzialmente “a rischio” di corruzione;
- non sono contemplati e coinvolti solo processi strettamente gestionali o amministrativi ma anche processi didattico-pedagogici, nella loro rilevanza di atti amministrativi, quali quelli connessi alla valutazione degli studenti;
- non è solo il Dirigente scolastico il soggetto protagonista di eventi potenzialmente rischiosi ma anche il personale amministrativo e gli stessi docenti;
- gran parte delle misure di prevenzione indicate sono connesse alla “trasparenza”, a confermare il principio per cui la trasparenza è il più efficace antidoto alla corruzione.

4.5 La mappatura dei processi e il Registro dei Rischi

Stando anche alla definizione fornita dal PNA, per “processo” si intende un insieme di attività fra loro correlate e finalizzate alla realizzazione di un risultato definito e misurabile (prodotto/servizio) che

contribuisce al raggiungimento della missione dell'organizzazione e che trasferisce valore al fruitore del servizio (utente).

Il processo che si svolge nell'ambito di un'Amministrazione, quindi, può esso stesso portare ad un risultato finale ovvero porsi come parte o fase di un processo complesso che può vedere coinvolte anche più amministrazioni.

Così come definito il processo è un concetto diverso da quello di procedimento amministrativo andando a ricomprendere, fra l'altro, anche procedure di natura privatistica.

Per "mappatura dei processi" si intende la complessa attività con cui nell'ambito dell'Amministrazione si procede all'individuazione dei processi, delle fasi in cui questi si articolano e del soggetto responsabile di ciascuna fase. L'esito di tale attività è un "catalogo di processi" che costituisce l'ambito entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio.

Secondo le indicazioni del PNA la mappatura dei processi deve essere effettuata per le singole aree di rischio definite dalla disposizione vigente e come sopra richiamate.

Saranno esclusi da tale catalogo di processi quelli per i quali le decisioni non presentano elementi di discrezionalità o non hanno impatto con l'esterno o, ad ogni modo, non presentano possibili elementi di corruzione.

Individuato il processo, nell'esplicitare le fasi in cui questo si articola, un ulteriore approfondimento sarà diretto ad individuare il momento e il possibile evento al verificarsi del quale si determina il fenomeno corruttivo, così da procedere ad una tipizzazione dei rischi corruttivi nel sistema scolastico regionale che verranno inseriti, nella successiva fase di identificazione, nel "Registro dei rischi".

Il registro dei rischi costituisce, infatti, il risultato finale dell'attività di ricerca, individuazione e descrizione dei rischi, la cui predisposizione richiede, per ciascun processo o fase di processo, l'individuazione di possibili rischi corruzione.

Nell'ambito delle attività del Gruppo di coordinamento nazionale anticorruzione si è deciso, nel corso di incontri svolti nel 2017, di valorizzare l'individuazione dei processi organizzativi fornita dall'Allegato 1 della Delibera ANAC 430/2016 assumendola come elenco-base sul quale avviare il successivo processo di analisi e ponderazione del rischio. Tale elenco costituisce, pertanto, una prima essenziale ed efficace mappatura dei processi propri del sistema scolastico.

Tale elenco richiede oggi un aggiornamento, poiché sono state eliminate alcune attività e i correlati processi, come ad esempio la cosiddetta "chiamata diretta", mentre altri processi, quali quelli negoziali, hanno subito innovazioni in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche.

Tabella aggiornata – macro mappatura dei processi (Elenco dei processi da Allegato 1 – Delibera ANAC 430/2016 - e modello di mappatura del rischio (allegato n. 7)

1. Processo progettazione del servizio scolastico	1.a Elaborazione del PTOF 1.b Programma annuale
2. Processo di organizzazione del servizio scolastico	2.a Iscrizione degli studenti e formazione delle classi

	2.b Acquisizione del fabbisogno dell'organico dell'autonomia: individuazione posti comuni , di sostegno e per il potenziamento 2.c Formulazione di proposte di incarico ai docenti coerenti con il PTOF 2.d. Assegnazione di docenti alle classi 2.e. Determinazione degli orari di servizio dei docenti 2.f. Conferimento incarichi di supplenza 2.g. Costituzione organi collegiali 2.h. Attribuzione incarichi di collaborazione 2.i. Adozione dei libri di testo e scelta dei materiali didattici
3. Processo di autovalutazione dell'istituzione scolastica	3.a. Elaborazione del RAV 3.b. Elaborazione del P.d.M
4. Processo di sviluppo e di valorizzazione delle risorse umane	4.a. Definizione del piano di formazione in servizio dei docenti 4.b. Attribuzione incarichi aggiuntivi ai docenti e al personale ATA 4.c. Valutazione e incentivazione dei docenti 4.d Costituzione e funzionamento del comitato di valutazione
5. Processo di valutazione degli studenti	5.a. Verifiche e valutazione degli apprendimenti 5.b. Scrutini intermedi e finali 5.c. Verifiche e valutazione delle attività di recupero 5.d. Esami di stato 5.e. Iniziative di valorizzazione del merito scolastico e dei talenti degli studenti 5.f. Erogazione di premialità, borse di studio
6. Gestione dei locali scolastici di	

proprietà degli EE.LL.	
7. Procedure di acquisizione di beni e servizi	

4.5 - L'Analisi e la valutazione del rischio

Per ciascun processo, l'evento corruttivo ipotizzato deve essere "analizzato", andando a identificare e descrivere le possibili modalità di commissione, ossia le condizioni abilitanti (cause) dell'evento medesimo. Tale analisi è necessaria e funzionale alla successiva fase di individuazione delle misure di trattamento dei rischi. Le misure potranno essere individuate per agire su ogni specifica causa che consente l'evento corruttivo, approccio che permette non solo di agire in modo mirato, ma anche di valutare l'efficacia della misura adottata. L'efficacia verrà espressa in termini di "capacità di incidere sulla causa".

L'analisi si completa con la valutazione del rischio, ottenuta come risultato della valutazione della probabilità e dell'impatto dell'evento corruttivo, può essere effettuata utilizzando l'approccio metodologico suggerito dall'allegato 1 del PNA 2019.

Nel corso dell'anno 2024 verranno promosse azioni di formazione con i Dirigenti scolastici con l'obiettivo di realizzare una costruzione partecipata delle misure anticorruzione da applicare nelle scuole partendo dalla fase della valutazione, analisi e ponderazione del rischio.

Si ipotizza di lavorare sui processi contenuti nell'elenco della Delibera ANAC n. 430/2016 all. 1 sopra indicati, sulla base di una preliminare valutazione del livello di rischio corruttivo potenziale connesso al processo.

Il processo di analisi, volto ad evidenziare il grado di esposizione al rischio corruttivo in ambito scolastico si baserà sull'utilizzo di una scala di valutazione del rischio con tre indicatori: rischio basso, medio, alto.

4.6 - Il trattamento del rischio

E' la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi attraverso misure adeguatamente progettate, sostenibili, verificabili.

La fase del trattamento del rischio riguarderà l'individuazione delle misure (azioni e strumenti) da attuare per ridurre il rischio inerente portandolo ad un livello di rischio residuo ritenuto accettabile. Nello specifico, come anche previsto dal PNA, e in linea con i precedenti PTPCT la distinzione operata sulla base di misure "obbligatorie" e le misure "ulteriori".

Le misure obbligatorie riguardano quelle azioni che la normativa generale e quella specifica richiede che si debbano attuare al fine di creare un contesto sfavorevole alla corruzione, riducendo non solo le opportunità che si verifichino eventi ma, al contempo, aumentando la capacità di individuazione degli stessi. Si tratterà in sostanza di procedere ad una ridefinizione, consolidamento delle stesse alla luce delle risultanze dell'analisi dei rischi come sopra effettuata.

Con riferimento alle misure ulteriori si tratta, in particolare, di:

- misure che, pur non discendendo da un obbligo normativo, sono state già messe in atto e che risultano efficaci nella loro azione di prevenzione del rischio corruzione. In tal caso l'identificazione di tali misure consente di mettere in atto azioni strutturate volte al loro mantenimento e/o rinforzo;
- misure che non sono state mai messe in atto, ma che vengono individuate e valutate come efficaci per ridurre il livello di rischio inerente intervenendo su una specifica modalità che consente, o agevola, la realizzazione del rischio.

Tali misure, inoltre, che come indicato del PNA, diventano obbligatorie attraverso il loro inserimento nel presente PTPCT.

Per ogni misura devono essere chiaramente descritti almeno i seguenti elementi:

- la tempistica, con l'indicazione delle fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura. L'esplicitazione delle fasi è utile al fine di scadenzare l'adozione della misura, nonché di consentire un agevole monitoraggio da parte del RPCT;
- i responsabili, cioè gli uffici destinati all'attuazione della misura, in un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa; diversi uffici possono essere responsabili di una o più fasi di adozione delle misure; gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi;
- il monitoraggio e reporting.

La gestione del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio tenendo conto e a seguito delle azioni di risposta ossia delle misure di prevenzione introdotte. Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione, oltre che all'effettiva attuazione delle misure previste. Tale fase ha il duplice obiettivo di monitorare il livello dei rischi di corruzione e di attivare eventuali azioni correttive in caso di scostamenti rispetto agli interventi pianificati. Si tratta di un momento di verifica del grado di implementazione delle misure di prevenzione della corruzione.

4.7 - Il monitoraggio e reporting

La gestione del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio tenendo conto e a seguito delle azioni di risposta ossia delle misure di prevenzione introdotte. Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione, oltre che all'effettiva attuazione delle misure previste. Tale fase ha il duplice obiettivo di monitorare il livello dei rischi di corruzione e di attivare eventuali azioni correttive in caso di scostamenti rispetto agli interventi pianificati. Si tratta di un momento di verifica del grado di implementazione delle misure di prevenzione della corruzione.

4.8 - Sintesi delle fasi e le modalità di coinvolgimento

In questo paragrafo si riportano sinteticamente e in forma tabellare tutte le fasi realizzate per evidenziarne la sequenza, i prodotti, gli attori coinvolti; quanto alle modalità di partecipazione che consentono ai diversi soggetti di apportare il loro contributo alla realizzazione del sistema di gestione del rischio, le *Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33* prevedono che la gestione del rischio deve essere svolta in riferimento ai processi amministrati in tutte le istituzioni scolastiche rientranti nella sfera di competenza di ciascun responsabile. A tal fine, il RPCT coinvolge i referenti e assicura la partecipazione dei dirigenti scolastici del territorio. Affinché la partecipazione dei dirigenti scolastici sia effettiva, il RPCT convoca, in accordo con il referente di ambito territoriale, conferenze di servizio finalizzate all'analisi di contesto, all'identificazione dei rischi, all'individuazione delle misure, alla formulazione delle proposte da inserire nel PTPCT regionale in relazione alle diverse specificità del territorio di riferimento. Ai fini della migliore predisposizione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione, i referenti e i dirigenti scolastici tengono conto anche delle analisi svolte e dei documenti prodotti dagli organi di controllo, a partire da quelli dei revisori dei conti.

LE FASI	ATTIVITA'	ATTORI COINVOLTI
Analisi del contesto	Esame e descrizione del contesto interno ed esterno	RPCT; Referenti, dirigenti scolastici
	Individuazione della metodologia	RPCT; Referenti, dirigenti scolastici
Mappatura dei processi, analisi e valutazione del rischio	Elaborazione delle schede per la valutazione del rischio	RPCT; Referenti, dirigenti scolastici
	Valutazione del rischio	Referenti; dirigenti, dirigenti scolastici
	Valutazione dei risultati	RPCT; Referenti
	Individuazione delle misure	RPCT; referenti, dirigenti scolastici
Gestione rischio: del trattamento	Adozione delle misure	RPCT; Referenti; Dirigenti scolastici; Personale delle istituzioni scolastiche
	Individuazione del sistema di monitoraggio	RPCT
Gestione rischio: monitoraggio reporting	Monitoraggio sull'implementazione delle Misure	RPCT; Referenti; dirigenti scolastici
	Reporting	RPCT

5 - Misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione

Le misure di prevenzione possono essere definite obbligatorie quando debbono necessariamente essere poste in essere dall'Amministrazione che, ove la legge lo permetta, ha esclusivamente la possibilità di definire il termine entro il quale devono essere attuate. Tale termine, quantificato all'interno del PTPCT, deve essere ritenuto perentorio.

Oltre alle misure obbligatorie, il PNA individua le misure ulteriori riconoscendo tali quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge sono rese tali dal loro inserimento nel PTPCT e le misure trasversali. Queste misure potranno essere implementate, qualora già esistenti, attraverso circolari e disposizioni interne, per cui la valutazione complessiva del rischio è la risultante anche dell'implementazione di tali misure.

Quelle che seguono sono le misure che discendendo da specifiche disposizioni di legge e dallo stesso PNA, che si pongono come obbligatorie per tutte le Pubbliche Amministrazioni, caratterizzate in funzione della peculiarità di ognuna di esse, e intese, per loro stessa natura, come fondamentali nella prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Si fornirà, oltre ad un'esplicazione della misura stessa, ove possibile un'esemplificazione della modalità attuazione replicando, ove possibile, i modelli già posti in essere nel contesto ministeriale.

5.1 - La trasparenza

Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". L'articolo 1 del d.lgs. 33/2013 definisce la trasparenza: "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche". Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto e di protezione dei dati personali, la trasparenza, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. La trasparenza "è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino". Il comma 15, dell'articolo 1 della legge 190/2012, prevede che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisca "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dall'articolo 117 del Costituzione". Come tale la trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione. La trasparenza, intesa "come accessibilità totale delle informazioni", è uno degli strumenti principali, se non lo strumento principale, per prevenire e contrastare la corruzione che il legislatore ha individuato con la legge 190/2012. Conseguentemente, l'analisi delle azioni di contrasto al malaffare non può prescindere dalla verifica delle attività finalizzate alla trasparenza dell'azione amministrativa. Il d.lgs. 97/2016, intervenendo sull'art.10 del d.lgs. 33/2013, ha definitivamente sancito l'unificazione e l'integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI) nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), e, quindi, delle due figure di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile della Trasparenza. In particolare, la Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 nella sezione specificatamente dedicata alle istituzioni scolastiche prevede che a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 al d.lgs. 33/2013 e alla l. 190/2012 relativamente all'unicità della figura del RPC e del RT, le funzioni di RPC e RT sono attribuite al Coordinatore regionale. Quanto ai dirigenti scolastici è opportuno che nei PTPC gli stessi siano

responsabilizzati, in quanto dirigenti, in ordine alla elaborazione e pubblicazione dei dati sui siti web delle istituzioni scolastiche presso cui prestano servizio. Attraverso un loro attivo e responsabile coinvolgimento all'interno del modello organizzativo dei flussi informativi, viene così assicurata la prossimità della trasparenza rispetto alla comunità scolastica di riferimento, con la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla normativa vigente sui siti delle singole istituzioni scolastiche.

Con delibera 230 del 17 maggio 2023 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha dato disposizioni in merito agli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione da parte degli OIV o agli organismi o agli altri soggetti con funzioni analoghe. La nuova attività di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione è stata attribuita ai Revisori dei conti delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 1, comma 562, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

A seguito dell'introduzione nel corso del 2016, di importanti novità normative rispetto al tema della trasparenza e della prevenzione della corruzione rappresentate principalmente dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33", della Delibera ANAC n.1310 del 28 dicembre 2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016" e dalla Delibera ANAC 1309 del 28 dicembre 2016, d'intesa con il Garante della Privacy, sulle "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013", da ultimo, con l'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» e, con l'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 -alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, l'ANAC nella Delibera 1074/2018 di approvazione dell'aggiornamento PNA 2018, ha rilevato che "l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679" la trasparenza si dimostra sempre di più uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. La trasparenza costituisce per l'USR per l'Umbria la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012. Il presente Piano dedica particolare attenzione alla misura di prevenzione della corruzione "TRASPARENZA" indicando e all'interno di essa individua i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dalla normativa vigente. Con le novità introdotte dal d.lgs. 97/16 il baricentro della normativa sulla trasparenza si è spostato e rafforzato in modo netto a favore del "cittadino" e del suo diritto di conoscere e di essere informato, diritto, che viene assicurato, seppur nel rispetto "dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti", attraverso l'istituto dell'accesso civico, semplice e generalizzato, e la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione. In particolare l'accesso generalizzato ai dati e ai documenti pubblici, introdotto in aggiunta al tradizionale accesso civico sugli obblighi di trasparenza, simile al cosiddetto Freedom of information act (FOIA) tipico dei sistemi anglosassoni, si sta dimostrando un valido strumento per implementare un modello compiuto di trasparenza inteso come massima accessibilità a tutte le informazioni concernenti l'organizzazione e le attività delle istituzioni scolastiche, allo scopo di favorire un controllo diffuso sulle attività istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche ad esse destinate, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità" sanciti dalla Carta Costituzionale (art. 97 Cost.). L'attività che l'Amministrazione si pone riguardo alla trasparenza ha come principali obiettivi sia, a tutela dei diritti dei cittadini, dare attuazione agli obblighi di pubblicazione dettati dalla nuova normativa, definendo e adottando misure organizzative volte ad assicurare regolarità e

tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare e prevedendo uno specifico sistema delle responsabilità, sia, d'altra parte a valorizzare la trasparenza come strumento principale di promozione della partecipazione dei cittadini, mediante lo strumento dell'accesso all'attività amministrativa finalizzata a "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche". Assicurando il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, quale livello essenziale delle prestazioni erogate, il perseguimento dei suddetti obiettivi rappresenta, nell'ottica del contesto normativo definito dalla Legge n.190/2012, un valido strumento di diffusione e sviluppo della cultura della legalità, di salvaguardia dell'etica dei soggetti pubblici e costituisce parte integrante del sistema adottato per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di corruzione.

Le iniziative di comunicazione della trasparenza

L'impegno dell'Amministrazione scolastica dovrà essere rivolto principalmente a sviluppare nuove modalità di comunicazione che portino a coinvolgere i portatori di interesse non soltanto nelle fasi di sviluppo delle linee programmatiche ma anche in quelle della rendicontazione dei risultati della gestione. Ciò allo scopo di perseguire, nell'ottica del miglioramento continuo delle proprie performance, più elevati standard di qualità dei servizi.

In tale prospettiva, l'USR per l'Umbria avvierà una serie di iniziative volte a favorire l'attività delle istituzioni scolastiche nello sviluppo degli attuali strumenti di ascolto per dare "voce" ai suoi portatori di interesse.

L'ascolto effettuato con tali modalità ha il vantaggio di ricevere la "voce" degli Stakeholder chiave quali studenti, famiglie, operatori scolastici, ovvero di quei portatori di interesse che legittimano di per sé la sua mission.

Le Giornate della trasparenza – Gli open day delle istituzioni scolastiche

L'USR per l'Umbria presenta in occasione delle Giornate della trasparenza previste dall'art. 10, comma 6, del decreto legislativo n. 33/2013, l'attività svolta in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione, servizi al pubblico ponendo particolare attenzione alle ricadute di tali attività sulle istituzioni scolastiche.

I destinatari dell'iniziativa sono tutti gli Stakeholder dell'USR e l'intera comunità scolastica senza dimenticare il coinvolgimento degli EELL per le rilevanti competenze in materia di istruzione e formazione.

Con riguardo alle modalità di svolgimento della Giornata della trasparenza, essa viene organizzata dall'Ufficio Scolastico Regionale negli ultimi mesi dell'anno allo scopo di realizzare, attraverso momenti di incontro/confronto con i principali stakeholder, una partecipazione sempre più consapevole degli stessi, accrescere e migliorare la qualità dei servizi erogati all'utenza e promuovere e diffondere alcuni dei progetti più innovativi posti in essere dall'Amministrazione scolastica. In particolare, l'USR invita nel mese precedente l'evento, ciascuna Istituzione Scolastica della Regione a partecipare con una rappresentanza dell'istituto stesso, composta da docenti, ATA, alunni, genitori degli alunni, oltre che dalle figure apicali dell'Istituto stesso (DS, DSGA, vicari).

La medesima iniziativa sarà opportunamente replicata a livello di istituzioni scolastiche e potranno, in ragione delle specifiche forme di autonomie riconosciute alle scuole, anche coincidere con le giornate di "Open day" in cui quindi oltre a presentare il progetto di istituto particolare attenzione dovrà essere posta all'attuazione delle misure di trasparenza nella scuola con particolare riferimento all'illustrazione della sezione Amministrazione Trasparenza e all'attuazione dell'istituto dell'accesso civico".

Gli specifici contenuti delle due tipologie di giornate verranno preventivamente definiti anche con il contributo di organismi, portatori di interesse qualificati e dell'intera comunità scolastica di riferimento, per una più efficace finalizzazione delle iniziative ed affronteranno quindi le tematiche legate alla trasparenza e all'integrità con modalità che favoriscano il dialogo e il confronto.

Le giornate costituiscono inoltre un valido strumento anche per acquisire riscontri sul grado di soddisfacimento alle diverse tipologie di utenza scolastica con riguardo alla comprensibilità, accessibilità e utilizzabilità dei dati pubblicati e per individuare ulteriori necessità di informazione, nell'ottica del processo di miglioramento continuo della trasparenza.

Per consentire la partecipazione degli Stakeholder, all'interno delle Giornate sono previste apposite sessioni dedicate all'ascolto dei medesimi al fine di raccogliere proposte, suggerimenti ed osservazioni anche attraverso la compilazione di questionari di gradimento.

I contributi emersi consentiranno di disporre di elementi utili per la ridefinizione dei documenti di programmazione dell'USR per le istituzioni scolastiche e per migliorare i livelli dei servizi e della trasparenza.

5.1.2 - Il processo di attuazione della trasparenza: soggetti competenti all'attuazione delle misure per la trasparenza

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza esercita i compiti attribuiti dalla legge ed è, in particolare, preposto a:

- controllare e assicurare la completezza, la chiarezza, l'aggiornamento delle informazioni rese accessibili mediante la pubblicazione;
- controllare sul corretto adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa e di quelli prescritti dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e controllare che le misure della trasparenza siano collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione;
- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- segnalare all'organo di indirizzo politico e all'ANAC, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.

5.1.3 - Obblighi per le istituzioni scolastiche

Individuazione dei dirigenti scolastici quali Responsabili della Trasmissione e pubblicazione dei dati

Tutti i dirigenti scolastici (art.43 co.3, del D.lgs. n.33/13) sono coinvolti nell'attuazione della trasparenza e contribuiscono a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Istituzione scolastica da ciascuno diretta, ai fini del rispetto dei termini di legge e, quindi, provvedono all'invio alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e del trattamento dei dati personali, nell'ambito delle materie di propria competenza.

La Tabella degli obblighi, riportata in allegato (allegato n. 5 al presente documento: Tabella obblighi di pubblicazione per le istituzioni scolastiche - PTPCT 2024-2026), è articolata conformemente alle indicazioni di cui al novellato D.lgs.33/2013 e alla Delibera 430/2016 dell'ANAC, definisce i responsabili della individuazione e /o elaborazione e pubblicazione dei dati senza indicarne lo specifico nominativo, ma consentendo ugualmente l'individuazione dei responsabili, indicati in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione. Unitamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza tutti i dirigenti scolastici hanno, inoltre, l'obbligo di controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico, semplice e generalizzato, sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.Lgs.97/2016.

Essi devono:

1. conformarsi ad alcune indicazioni operative fornite dall'ANAC, nella Delibera 1310 del 28 dicembre, predisponendo dati, documenti ed informazioni da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente":
 - a. esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione: l'utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione "Amministrazione trasparente" la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili;
 - b. indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione: si ribadisce la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Amministrazione trasparente", la data di aggiornamento, distinguendo quella di "iniziale" pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.
2. provvedere ad elaborare i dati e le informazioni di competenza curandone la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione.
1. Bisognerà dare, inoltre, indicazione della loro provenienza, garantendone la riutilizzabilità e utilizzando per la pubblicazione la tipologia di formato aperto (es: .rtf, per i documenti di testo e .csv per i fogli di calcolo) nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni che regolano la materia richiamate nel Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati di cui all'allegato 2 della delibera ANAC (ex CIVIT) n.50/2013;
2. adempiere agli obblighi di pubblicazione, di cui alla Tabella degli obblighi sotto riportata, garantendo il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
3. nel caso in cui i dati e le informazioni siano archiviati in una banca dati, assicurare il popolamento dell'archivio e provvedere, con le medesime modalità, all'aggiornamento periodico dei dati e delle informazioni secondo la tempistica indicata nella tabella e, in ogni caso, ogni qualvolta vi siano da apportare modifiche significative dei dati o si debba provvedere alla pubblicazione di documenti urgenti.

L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 sulla decorrenza e sulla durata della pubblicazione è stato in parte modificato in relazione all'introduzione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato. La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati. Un'importante modifica è, invece, quella apportata all'art. 8, co. 3, dal d.lgs. 97/2016: trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito, che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 comma 2.

La rete dei Referenti

Con l'obiettivo di consentire l'effettiva attuazione delle misure di Trasparenza, nell'USR per l'Umbria sono individuati nei Dirigenti degli Ambiti Territoriali i Referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La figura del Referente è stata, quindi individuata in capo a colui che, avendo la migliore conoscenza sulle Istituzioni Scolastiche del proprio territorio, possa, oltre che supportare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, anche migliorare i flussi comunicativi con le IISS. di competenza, garantire il rispetto dei tempi e/o scadenze di pubblicazione, diffondere in modo capillare la cultura della "trasparenza".

I Referenti hanno compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'andamento delle attività sulla trasparenza, in particolare con riferimento al flusso delle informazioni da pubblicare, aggiornare e monitorare in modo tempestivo e regolare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, da parte dei dirigenti responsabili della trasmissione dei dati.

Essi operano al fine di favorire un continuo dialogo col Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche con la finalità di fare emergere, laddove vi siano, eventuali fattori di criticità. In caso di richieste di accesso civico generalizzato, i Dirigenti di Ambito Territoriale, in qualità di referenti, sono coinvolti per garantire la congruità della risposta e il rispetto dei tempi intervenendo, in caso di istanza di riesame, direttamente sulle Istituzioni Scolastiche inottemperanti o riferendo tempestivamente al RPCT, segnalando allo stesso la necessità dell'intervento sostitutivo.

L'Autorità nazionale anticorruzione ha ricordato che gli obblighi di collaborazione col Responsabile per la prevenzione della corruzione rientrano tra i doveri di comportamento compresi in via generale nel codice "deontologico" approvato con il DPR 62/2013.

Pertanto, la violazione di tali doveri è passibile di specifiche sanzioni disciplinari.

Le tipologie di dati da pubblicare

La sezione "Amministrazione Trasparente" delle istituzioni scolastiche deve essere articolata conformemente alle indicazioni di cui all'allegato tecnico del Decreto legislativo 33/2013 e dalla Delibera n. 430/2016 dell'ANAC, come esposto nella Tabella degli obblighi sotto riportata.

Si aggiunge che l'impegno delle istituzioni scolastiche nel prossimo triennio deve essere rivolto al completamento della sezione "Amministrazione trasparente", sia con riguardo all'ampliamento del ventaglio dei dati e informazioni che alla qualità dei medesimi.

La trasparenza come una delle principali misure ai fini della prevenzione della corruzione è inoltre sviluppata nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione soprattutto con riferimento a quei dati la cui pubblicazione (anche se normativamente prevista), è considerata rilevante in quanto ricadente in un ambito considerato, dalla stessa legge anticorruzione, a rischio specifico di accadimenti corruttivi.

Ciò avviene, in particolare, con i dati e le informazioni relative ai bandi di gara e ai contratti di cui alla legge 190/2012.

I suddetti dati sono monitorati dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ai fini dell'applicazione delle relative misure di prevenzione, costituendo la base della piattaforma informativa a supporto del medesimo Responsabile. In tal senso, è fondamentale che il Responsabile e i Referenti e i Dirigenti scolastici contribuiscano, in un'ottica di sinergica

collaborazione col Responsabile della prevenzione, vigilando sul regolare afflusso dei dati pubblicati dalle istituzioni scolastiche e sul loro regolare aggiornamento.

Poiché inoltre l'accesso civico viene in considerazione anche quale istituto "sintomatico" utile ai fini della prevenzione della corruzione, ciascun Dirigente scolastico provvederà ad inviare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con cadenza semestrale, un report sugli accessi con la sintetica indicazione del tipo di istanza o di richiesta e del riscontro effettuato.

Misure di monitoraggio e vigilanza

Nella considerazione che la materia della trasparenza viene a costituire una sezione specifica del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e rientra fra le misure di prevenzione previste da quest'ultimo, il monitoraggio e la vigilanza sull'attuazione degli obblighi di cui al Decreto legislativo 33/2013 acquista una valenza più ampia e un significato in parte innovativo.

Il monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione è predisposto annualmente dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza su tutte le istituzioni scolastiche del territorio.

In particolare, le azioni consistono nel monitorare il funzionamento complessivo del sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza e nel predisporre una Relazione annuale sullo stato del medesimo, nel verificare l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza.

Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente"

Tutti i dati ed i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n. 33/2013 e compresi nella Tabella degli obblighi, vengono pubblicati online sul sito istituzionale delle istituzioni scolastiche e organizzati nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" raggiungibile da un link posto nell'homepage del sito stesso.

Come esplicitamente richiamato nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2019, mantengono la loro validità gli approfondimenti contenuti nel PNA 2016 e la delibera della stessa Autorità nazionale anticorruzione n. 430 del 13 aprile 2016 recante "*Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*".

Per quanto attiene gli aspetti più strettamente tecnici, le modalità di pubblicazione dei dati sui siti istituzionali si conformano alle indicazioni date dalle "Linee guida per i siti web della PA", per l'anno 2011, (art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione) in merito a:

- trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;
- aggiornamento e visibilità dei contenuti;
- accessibilità e usabilità;
- classificazione e semantica;
- formati aperti;
- contenuti aperti.

Nella sezione del sito web "Amministrazione trasparente" sono indicate le tipologie dei dati dei quali è obbligatoria la pubblicazione.

I dirigenti scolastici, quindi, presteranno particolare attenzione al mantenimento ed aggiornamento delle informazioni contenute sul sito internet di ciascuna Istituzione Scolastica con riferimento:

1. all'elaborazione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione delle attività consistenti in: Piano offerta formativa, programma annuale, relazione medio periodo e conto consuntivo;
2. alla contrattazione integrativa, relazione tecnico finanziaria e illustrativa;
3. al rispetto degli obblighi di pubblicazione di dati relativi alla organizzazione e attività della scuola, incarichi di collaborazione e consulenza, valutazione performance e la differenziazione dei premi individuali, dati aggregati all'attività amministrativa, atti relativi alle attività degli organi collegiali, tempi di pagamento dell'Amministrazione, dati relativi ai procedimenti amministrativi e controlli su dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio degli atti, graduatorie di istituto.

Tutte le iniziative adottate per il raggiungimento degli obiettivi del programma e il loro stadio di attuazione saranno verificabili dai portatori di interesse e dai cittadini e costituiranno al tempo stesso un valido strumento per consentirne il miglioramento continuo.

Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente

Albo pretorio e Amministrazione trasparente sono sezioni completamente autonome e distinte del sito istituzionale di ciascuna istituzione scolastica.

L'obbligo di affissione degli atti all'albo pretorio e quello di pubblicazione sui siti istituzionali all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" svolgono funzioni diverse. La pubblicazione di atti all'Albo Pretorio on-line è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolve (pubblicità, notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell'efficacia, ecc.). La pubblicazione di dati e informazioni in "Amministrazione Trasparente", invece, consente di realizzare il principio di accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di realizzare un'amministrazione aperta e al servizio dei cittadini. In questa sezione sono riportati i riferimenti e i documenti volti a favorire la trasparenza dell'azione amministrativa.

Nell'Albo pretorio online occorre pubblicare gli atti nella loro interezza, avendo però cura di omettere i dati non pertinenti ed eccedenti allo scopo (che nel caso di specie è la pubblicità legale).

L'atto deve rimanere pubblicato esclusivamente per il periodo imposto dalla legge (di norma 15 gg) e poi deve essere rimosso dalla parte pubblica dell'albo pretorio.

In termini generali, in Amministrazione trasparente vanno pubblicati solo e soltanto i dati informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della vigente normativa per un periodo che l'art. 8, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 fissa a cinque anni.

Tutto ciò vuol dire che per taluni dati, informazioni, e documenti occorrerà procedere ad una doppia pubblicazione nella sezione del sito dedicata all'Albo on line e in quella dedicata ad Amministrazione trasparente secondo la specifica disciplina.

Accesso civico

All'obbligo dell'Amministrazione di pubblicare i dati e le informazioni, corrisponde il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare.

L'art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

- a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");
- b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico

“generalizzato”). Per quest’ultimo tipo di accesso occorre fare riferimento alle Linee guida dell’ANAC, di cui alla Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, in cui sono date specifiche indicazioni e alla circolare n. 2/2017 del Dipartimento per la funzione pubblica.

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l’istituto dell’accesso civico “semplice” volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex lege, da pubblicare all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.

L’accesso civico viene attuato tramite misure che ne assicurano l’efficacia, la tempestività e la facilità per il richiedente.

La richiesta di accesso civico “semplice” è gratuita, non deve essere motivata e va presentata, in prima istanza, al dirigente scolastico secondo le specifiche modalità individuate e comunicate sui siti istituzionali delle singole istituzioni scolastiche nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Altri contenuti – Accesso civico. Tale scelta è resa necessaria considerata la numerosità delle istituzioni sul territorio regionale e l’esigenza di garantire la qualità delle informazioni da pubblicare, la correlazione con i bisogni informativi propri di ogni istituzione scolastica, il loro costante aggiornamento, la completezza, la tempestività dei dati. Il Dirigente scolastico ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, cura la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel sito web entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Qualora quanto richiesto risulti già pubblicato, il dirigente scolastico ne dà comunicazione al richiedente e indica il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso di ritardo o mancata risposta nei tempi previsti, il richiedente può ricorrere al Titolare del potere sostitutivo individuato nel Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per le istituzioni scolastiche della Regione Umbria secondo modalità di seguito indicate.

Il Titolare del potere sostitutivo, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza per il tramite del Referente dispone, entro 15 giorni, la pubblicazione, a cura del dirigente scolastico, del dato o delle informazioni oggetto di richiesta nel sito web della scuola e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.

Al fine di agevolare l’esercizio del diritto, ciascuna istituzione scolastica provvede a pubblicare nella sopraindicata sezione di Amministrazione Trasparente, l’apposito modulo allegato al presente Piano (Allegato n. 6).

L’accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

Anche tale richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.

L’istanza va presentata al Dirigente scolastico, responsabile del procedimento.

La richiesta può essere inviata tramite posta ordinaria, PEO O PEC all’istituzione scolastica che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso. Il Dirigente scolastico provvederà ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico. Il controinteressato potrà formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione,

durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l'amministrazione provvede sull'istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni).

Laddove sia stata presentata opposizione e l'amministrazione decide comunque di accogliere l'istanza, vi è l'onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.

Il comma 7 dell'art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per la istituzioni scolastiche della regione Umbria all'indirizzo e-mail: direzione-umbria@istruzione.it che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto ciascuna istituzione scolastica provvede a pubblicare sul proprio sito istituzionale sezione Amministrazione trasparente accesso civico l'apposito modulo allegato al presente Piano (allegato n. 6 – Richiesta riesame diniego istanza di accesso civico).

I Responsabili dell'accesso civico "generalizzato" di cui all'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97 sono i Dirigenti scolastici responsabili dei procedimenti di competenza.

La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Trasparenza nelle gare

A norma del comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, per ciascuna gara d'appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

- a) la struttura proponente;
- b) l'oggetto del bando;
- c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- d) l'aggiudicatario;
- e) l'importo di aggiudicazione;
- f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- g) l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC. In precedenza la trasmissione era effettuata all'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici. Come già precisato, l'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione. L'ANAC quindi pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, dette informazioni sulle gare catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

Ciascuna istituzione scolastica dovrà procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione 'Amministrazione trasparente', sotto-sezione di primo livello 'Bandi di gara e contratti', delle informazioni prescritte in formato tabellare .XLS entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo proroghe concesse dall'Autorità competente, come nel caso del corrente anno con spostamento della data all'8 febbraio 2021.

Dette informazioni in formato .XLS dovranno essere, altresì, trasmesse al Responsabile della prevenzione della corruzione entro e non oltre il 10 febbraio di ciascun anno all'indirizzo di posta

elettronica prevenzionecorruzione@istruzione.umbria.it, al fine di consentire il monitoraggio sull'effettivo assolvimento dell'obbligo.

Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante – RASA

Ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa.

Il suddetto soggetto responsabile è unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicante, indipendente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo. L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Attraverso un monitoraggio annuale, vengono raccolti i nominativi dei RASA, designati presso ciascuna Istituzione Scolastica, e quindi a verificare gli aggiornamenti degli stessi rispetto all'anno precedente (Vedi allegato n.4: RASA- Preposti all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti – AUSA- nelle scuole statali dell'Umbria).

5.2 – Regolamento UE 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati

Premessa

Il Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, denominato anche GDPR - General Data Protection Regulation) è diventato direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea il 25 maggio 2018 e, dal 19 settembre 2018, è entrato in vigore il D.Lgs 101 del 10 agosto 2018 recante " *Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).*

Il GDPR tutela il diritto alla protezione dei dati personali, al fine di garantire che il trattamento degli stessi sia conforme alle regole e ai principi stabiliti dalla legge. Il Regolamento mira altresì ad adeguare il quadro normativo vigente al mutato contesto sociale ed economico e ad assicurare un livello coerente di protezione delle persone fisiche in tutta l'Unione, nonché a prevenire le disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei dati personali nel mercato interno.

Per dati personali si intendono le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica.

Nello specifico, le previsioni del GDPR prendono in esame l'intero ciclo di trattamento dei dati personali, da intendersi come lo svolgimento di qualsiasi operazione o complesso di operazioni avente ad oggetto la gestione dei dati personali, ivi inclusa la raccolta, la modifica, la conservazione e la cancellazione degli stessi.

Tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad adeguare l'organizzazione, in termini di processi, persone e tecnologia, alle disposizioni del Regolamento, al fine di assicurare la corretta e trasparente gestione delle informazioni trattate e la protezione dei dati.

L'obbligo di adeguamento rispetto al mutato quadro normativo in materia di protezione dei dati personali riguarda pertanto anche le istituzioni scolastiche educative statali.

Contesto delle Istituzioni Scolastiche

Le istituzioni scolastiche ed educative statali in Umbria sono 139, distribuite su circa 1000 plessi, con un personale impiegato di 18.911 dipendenti (Dirigenti, docenti personale ATA) ed un numero di alunni di 110.830.

L'organizzazione operativa delle istituzioni scolastiche è contraddistinta da una significativa complessità connessa ad un contesto istituzionale articolato, che si sostanzia in una pluralità di scambi informativi con numerosi stakeholder. Nello svolgimento delle proprie attività, le scuole si interfacciano, oltreché con l'Amministrazione Centrale e Periferica (Ministero dell'Istruzione, USR), con diversi soggetti pubblici e privati: dalle regioni ai comuni, dalle Università agli Istituti di Ricerca, dall'INPS al MEF, dalle associazioni di categoria a diverse tipologie di imprese private.

Alla luce del contesto in cui operano, le Istituzioni scolastiche svolgono una vasta gamma di attività di trattamento dei dati personali sia con riguardo a dati acquisiti direttamente dagli interessati (i soggetti ai quali si riferiscono i dati), sia con riguardo a dati forniti da terzi. A titolo esemplificativo, il trattamento di dati personali avviene infatti nell'ambito delle procedure di iscrizione a scuola degli alunni, di gestione e verifica degli esiti scolastici, di attivazione di progetti in alternanza scuola lavoro (ridenominata PCTO Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento), con Università, imprese e associazioni di categoria, di gestione e pubblicazione delle graduatorie relative al personale docente e ATA, ecc.

La gestione di tali attività, e più in generale il percorso di adeguamento alle disposizioni del GDPR, presuppone pertanto un significativo impegno da parte delle Istituzioni Scolastiche in termini di allineamento dell'organizzazione, dei processi di lavoro e delle competenze del personale.

Le indicazioni del Ministero dell'Istruzione

Il Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n° 563 del 22 maggio 2018 avente per oggetto: *“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) - Responsabile della protezione dei dati personali - Prime indicazioni per le Istituzioni scolastiche”*, ha chiarito che ciascun istituto scolastico, come noto, in virtù della propria autonomia, deve dotarsi in via prioritaria del Responsabile della protezione dati personali. Tale figura, interna o esterna, deve essere connotata dai requisiti di autonomia e indipendenza, operare senza conflitto di interessi e possedere specifiche competenze in materia di trattamento dei dati personali.

Tenendo conto della previsione dell'articolo 37, comma 3 del Regolamento riguardo alla nomina di un unico Responsabile della protezione dei dati per più autorità pubbliche, è consentito a più scuole di avvalersi di un unico Responsabile.

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria ha svolto in questo ambito un fondamentale ruolo di interlocuzione e di coordinamento nei confronti delle istituzioni scolastiche per promuovere soluzioni condivise. E' stato promosso un incontro con le scuole polo di ambito, al fine di facilitare un confronto in tempi rapidi, che potesse tener conto delle peculiarità territoriali della regione.

L'atto di designazione di un unico Responsabile della protezione dei dati personali poteva, ad esempio, avvenire attraverso la decisione congiunta di scuole già costituite in reti di scopo poste in essere per l'attuazione di procedure amministrative di interesse comune, oppure stipulare accordi volti all'individuazione di un unico Responsabile della protezione dei dati personali, attraverso il coinvolgimento contestuale degli istituti scolastici dislocati nello stesso ambito regionale, provinciale o subprovinciale, a seconda delle peculiarità territoriali, soddisfacendo, comunque, il requisito della

cosiddetta "raggiungibilità" del Responsabile per la protezione dei dati proprio per assicurare un efficace supporto al Titolare del trattamento.

Ulteriori indicazioni operative sono state comunicate dal Ministero dell'Istruzione alle istituzioni scolastiche, con nota prot. 877 del 3 agosto 2018, relativamente al registro delle attività di trattamento per le istituzioni scolastiche. Nella suddetta nota si fa riferimento al fatto che l'ufficio del Responsabile protezione dati del Ministero dell'Istruzione ha definito con il contributo di alcuni dirigenti scolastici e con la condivisione delle organizzazioni sindacali, uno schema di registro delle attività di trattamento, in analogia con quello in uso dallo stesso Ministero, che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia ed in qualità di titolari del trattamento dei dati di loro competenza, hanno la possibilità di utilizzare come modello di riferimento con tutti gli adattamenti che ritengono opportuni.

Il registro del trattamento

Il Ministero dell'Istruzione, insieme allo schema di registro e alla guida operativa, ha fornito alle scuole una nota metodologica, che illustra la modalità utilizzata per la compilazione del Registro delle attività di trattamento rispetto ad un sotto insieme di processi gestiti dalle istituzioni scolastiche, nella nota metodologica vengono riportati esempi relativi ai seguenti processi:

- Gestione Iscrizioni;
- Gestione carriera scolastica alunni;
- Gestione del personale docente – contrattualizzazione.

5.3 - Adozione di misure per la tutela del whistleblower

L'art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" modifica l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti.

La legge interviene su uno specifico profilo relativo al cd. *whistleblowing*- espressione con cui si designa la segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza. *To blow the whistle* significa "*soffiare il fischietto*", come un tempo faceva il poliziotto nel tentativo di far cessare un'azione illegale (ne dettava una disciplina già la "Lincoln Law" del 1863, varata nel pieno della guerra civile americana per far fronte alle frodi negli approvvigionamenti).

Il profilo su cui il disegno di legge interviene è la protezione del dipendente che segnali illeciti, rispetto a misure discriminatorie o comunque penalizzanti, entro il rapporto di lavoro, pubblico o privato.

Nell'ordinamento italiano, la legge n. 190 del 2012 (recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ha introdotto - in relazione alla sola pubblica amministrazione - una prima generale disciplina sulla protezione del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo ruolo di dipendente pubblico. La legge ha, infatti, introdotto nel Testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001) l'articolo 54-bis.

In argomento, il Piano nazionale anticorruzione (PNA) prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di cui all'art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001. L'adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nell'ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) come intervento da realizzare con tempestività.

L'Autorità nazionale anticorruzione, all'esito di una consultazione pubblica conclusasi nel marzo 2015, ha emanato (Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2015) specifiche Linee guida per le pubbliche amministrazioni in merito ai modelli da adottare per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

Su un piano più generale, obblighi di segnalazione di reati da parte del pubblico ufficiale che ne sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni sono previsti dall'art. 361 del codice penale: l'omissione o il ritardo di denuncia all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, comporta la pena della multa da 30 a 516 euro; la pena è invece la reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

L'articolo 1 della legge, quindi, sostituisce l'articolo 54-bis del Testo unico del pubblico impiego prevedendo, anzitutto, che colui il quale - in buona fede e nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione - segnali al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione ovvero denunci all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non possa essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, licenziato o sottoposto a misure organizzative che abbiano effetto negativo di sorta sulle condizioni di lavoro.

L'ambito della segnalazione - comunque sottratta al diritto d'accesso agli atti previsto dalla legge n. 241 del 1990 - risulta il medesimo rispetto a quello di cui al vigente articolo 54-bis riferendosi a "*condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza*" il dipendente pubblico.

L'adozione eventuale delle misure discriminatorie va comunicata dall'interessato o dai sindacati più rappresentativi all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la quale a sua volta ne dà comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e agli altri organismi di garanzia, per le determinazioni di competenza.

Rispetto al previgente articolo 54-bis, la disciplina si applicherebbe alle segnalazioni fatte dal dipendente pubblico in *buona fede*, ritenendosi tali quelle circostanziate mosse "*nella ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto*", che la condotta illecita si sia verificata. La buona fede è comunque esclusa ove il dipendente abbia agito con colpa grave.

Viene sancito il divieto di rivelare l'identità del segnalante l'illecito, oltre che nel procedimento disciplinare, anche in quello penale e contabile. Nel procedimento penale, la segretezza dell'identità è coperta in relazione e nei limiti del segreto degli atti d'indagine di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Nel processo contabile, l'identità non può essere rivelata fino alla fine della fase istruttoria. Nel procedimento disciplinare, rimane confermato che l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso (sempre che la contestazione disciplinare sia basata su elementi diversi da quelli su cui si basa la segnalazione); tuttavia, se la contestazione disciplinare sia fondata (anche solo parzialmente) sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata dietro consenso del segnalante, diversamente rimanendo inutilizzabile la segnalazione, ai fini del procedimento disciplinare. La scelta di fondo è, ad ogni modo, l'esclusione di segnalazioni in forma anonima. E' confermato che la riservatezza della segnalazione importa la sua sottrazione all'accesso amministrativo quale disciplinato dalla legge n. 241 del 1990.

A tutela dell'istituto, vengono per la prima volta introdotti meccanismi sanzionatori:

- qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte dell'ente, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che abbia adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria, da 5.000 a 30.000 euro.
- qualora venga accertata l'assenza ovvero la adozione di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni non conformi alla garanzia di riservatezza del segnalante, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro.

- qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Le nuove disposizioni, poi, non si applicano alle segnalazioni che costituiscano reati di calunnia o diffamazione o comunque reati commessi con la denuncia, accertati anche solo da sentenza di condanna in primo grado.

Fin dal 2014, al fine di predisporre le attività necessarie a rendere fattiva la tutela del dipendente pubblico che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico o al Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, indicazioni sul funzionamento dell'istituto e l'indirizzo di casella di posta istituzionale sono state pubblicate sulla rete intranet (nota prot. 917 del 4 marzo 2014).

L'accesso a tale casella di posta, appositamente creata anche per chi volesse informare il Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza al fine di permettergli la vigilanza sulla corretta esecuzione del PTPCT, è affidata allo Staff del Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza, dipendenti individuati come *“incaricati del trattamento dei dati personali”* secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, ciò in linea con la riservatezza che connota la gestione di tale canale differenziato di comunicazione con il Responsabile

Il dipendente che intende segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro, può, oltre a segnalare l'illecito all'ANAC e alle diverse autorità giudiziarie, inoltrare la segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza per le istituzioni scolastiche della regione Umbria utilizzando la casella di posta elettronica prevenzionecorruzione@istruzione.umbria.it

L'accesso a tale casella di posta, appositamente creata anche per chi volesse informare il Responsabile della prevenzione della corruzione al fine di permettergli la vigilanza sulla corretta esecuzione del PTPCT, è affidata allo Staff del Responsabile della prevenzione della corruzione, dipendenti individuati come *“incaricati del trattamento dei dati personali”* secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, ciò in linea con la riservatezza che connota la gestione di tale canale differenziato di comunicazione con il Responsabile.

5.4 - Formazione in tema di anticorruzione

Il Piano Nazionale Anticorruzione del 2019, individuando nella formazione del personale una leva strategica fondamentale per la realizzazione dei suoi obiettivi, sottolinea la necessità di definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. L'Anac indicativamente consiglia strutturare la formazione su due livelli: uno generale, rivolto a tutti i dipendenti, mirato all'aggiornamento delle competenze/comportamenti in materia di etica e della legalità; uno specifico, rivolto al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a maggior rischio corruttivo. Dovrebbero, quindi, definirsi percorsi e iniziative formative differenziate, per contenuti e livello di approfondimento, in relazione ai diversi ruoli che i dipendenti svolgono; includere nei percorsi formativi anche il contenuto dei codici di comportamento e dei codici disciplinari, discutendo i casi concreti; monitorare il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro adeguatezza, ad esempio attraverso questionari da somministrare ai soggetti destinatari della formazione.

La centralità della formazione è affermata già nella l. 190/2012 (art. 1, co. 5, lett. b); co. 9, lett. b); co. 11). La formazione, infatti, riveste nel descritto contesto un ruolo ben definito nelle specifiche finalità da perseguire, sia di livello generale, per l'aggiornamento contenutistico e di approccio valoriale di tutti i dipendenti, sia di livello specifico, per una formazione, rivolta al responsabile della

prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti ed ai funzionari addetti alle aree a rischio, i cui temi principali, concernenti politiche, programmi e strumenti utilizzati per la prevenzione, siano strettamente correlati al ruolo istituzionale svolto dai medesimi.

Per il triennio 2024-2026 sono previste iniziative di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, rivolte al personale delle Istituzioni scolastiche statali della regione. In particolare, sul tema della Trasparenza come valore per l'esercizio dei diritti di democrazia partecipativa, approfondimenti inerenti agli obblighi di pubblicazione, all'accesso civico generalizzato e ai casi di esclusione nel rispetto della normativa sulla privacy.

Nell'ambito della formazione di carattere teorico-applicativo, si prevede di realizzare, altresì, un insieme di incontri con Dirigenti scolastici e Direttori dei servizi generali e amministrativi delle scuole finalizzato alla realizzazione del "Piano operativo della sezione Amministrazione trasparente delle Istituzioni scolastiche della regione".

Necessariamente diversa si configura la strategia formativa da adottare nei confronti del personale docente, sia in ragione del numero degli interessati, sia della titolarità della competenza dei singoli collegi dei docenti nella definizione delle priorità e dei contenuti del piano di formazione di ciascuna istituzione scolastica, inserito nel PTOF e formulato sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione (L. 107/15, art.1, comma 124).

5.5 - I protocolli afferenti l'area di "Affidamento di lavori, servizi e forniture" – Patti di integrità

Poiché l'acquisizione di beni e servizi deve rispondere alle esigenze obiettive, la determinazione dell'oggetto dell'affidamento deve avvenire in modo da evitare che vengano poste in essere attività finalizzate ad avvantaggiare alcuni dei partecipanti alla procedura di affidamento. Nella determinazione dell'oggetto del contratto da affidare, le competenti funzioni sono obbligate ad adottare criteri il più possibile oggettivi, standardizzati, predeterminati e, comunque legati alle effettive esigenze delle Istituzioni scolastiche.

Ciò premesso, una specifica misura in materia di "Affidamento di lavori, servizi e forniture" è la previsione di appositi patti d'integrità per l'affidamento di commesse. Negli avvisi, bandi di gara e/o lettere di invito dovrà essere esplicitata una apposita clausola di salvaguardia in base alla quale il mancato rispetto del patto di integrità dia luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Tali patti d'integrità prevedono per i partecipanti alla gara di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno al rispetto delle regole di prevenzione della corruzione, ovvero di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione della gara stessa.

I patti di integrità sono uno strumento utile per contrastare la collusione e la corruzione nei contratti pubblici in cui la parte pubblica si impegna alla trasparenza e correttezza per il contrasto alla corruzione e il privato al rispetto di obblighi di comportamento lecito ed integro improntato a lealtà e correttezza, sia nei confronti della parte pubblica che nei confronti degli altri operatori privati coinvolti nella selezione. I patti, infatti, non si limitano ad esplicitare e chiarire i principi e le disposizioni del Codice degli appalti ma specificano obblighi ulteriori di correttezza. L'obiettivo di questo strumento, infatti, è il coinvolgimento degli operatori economici per garantire l'integrità in ogni fase della gestione del contratto pubblico.

Il patto d'integrità è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "amministrazione trasparente" sotto sezione "altri contenuti – corruzione", e utilizzato per ogni procedura di gara per l'acquisto di beni e

servizi (ivi comprese le procedure di cottimo fiduciario, gli affidamenti diretti, le procedure negoziate ex articolo 57 del D. Lgs. 163/2006, le procedure sotto – soglia attivate tramite mercato elettronico oltre che per l’adesione alle convenzioni Consip) e per gli affidamenti di lavori pubblici.

Tutte le imprese offerenti o invitate dovranno sottoscrivere i documenti di cui sopra, pena esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara relativa.

Analogamente il patto d’integrità, **redatto in conformità dell’allegato 1 al presente documento**, dovrà far parte dei documenti allegati ai contratti e ai buoni d’ordine.

Negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito sarà inserita la clausola di salvaguardia in base alla quale il mancato rispetto del patto di integrità che si dovrà aver cura di richiamare o allegare dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

5.6 - Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

Con la legge 190/2012, la trasparenza dell’attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e, secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, è assicurata, tra l’altro, attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto d’ufficio e protezione dei dati personali.

L’articolo 1, comma 15, della L. 190/2012 ha richiamato l’obbligo di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, con le modalità dettagliate nel D.lgs. 33/2013 che richiede, per tutte le amministrazioni pubbliche, un maggiore impegno di trasparenza sulle tematiche relative ad attività, servizi e procedimenti con riguardo a quelli compresi nelle cosiddette aree a rischio di eventi corruttivi.

In quest’ambito, al fine di incrementare la piattaforma informativa a disposizione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ciascun dirigente scolastico, qualora non avesse già provveduto, avrà cura di pubblicare (sezione Amministrazione trasparente> Attività e procedimenti> Monitoraggio tempi procedimentali) entro 45 giorni dall’adozione del presente piano le informazioni, come di seguito riportate, specificando se per il singolo procedimento amministrativo vige il termine ordinario di 30 giorni ovvero altro termine stabilito da specifiche disposizioni di legge.

Si riporta di seguito, il format contenente gli elementi informativi richiesti ai sensi del Decreto legislativo 33/2013 art. 35 così come modificato dal Decreto legislativo 97/2016.

N.	ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	
1	Procedimento (breve descrizione e rif. normativi utili)	
2	Termini di conclusione	
3	Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria	
4	Ufficio del procedimento, recapiti telefonici e e-mail	

5	Ufficio del provvedimento finale, responsabile, recapiti telefonici e e-mail. (Solo se diverso dall'ufficio del procedimento).	
7	Titolare potere sostitutivo	
8	Documenti da allegare all'istanza e modulistica	
9	Modalità acquisizione informazioni	
10	Conclusione del procedimento diversa dal provvedimento	
11	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	
12	Link di accesso al servizio online (se esistente)	
13	Modalità per l'effettuazione di pagamenti (se necessari)	

6 - Altre iniziative

Altre misure generali per le Istituzioni Scolastiche dell'USR, misure previste dal PNA, sono state individuate in:

- Codice di comportamento
- Elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti (incarichi extraistituzionali)
- Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità (inconferibilità e incompatibilità)
- Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto.
- Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici.
- Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale.

Considerata la peculiarità delle istituzioni scolastiche nell'alveo delle amministrazioni pubbliche, e attesa la necessità di predisporre per tali misure di prevenzione della corruzione una descrizione - con relativi indicatori di monitoraggio e tempistica - omogenea sul territorio nazionale, l'amministrazione centrale ha previsto appositi Tavoli tecnici.

6.1 - Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere deve essere regolamentata da Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità.

È data pubblicità agli Atti di cui sopra, all'elenco dei soggetti beneficiari e all'Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci.

6.2 - Formazione di commissioni

E' garantito il principio di rotazione, quale ulteriore misura di prevenzione della corruzione, nella formazione delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. I dirigenti scolastici verificano e garantiscono il rispetto di tale principio nella costituzione delle suddette commissioni segnalando eventuali difformità rispetto a tale previsione.

I dirigenti scolastici vigilano sulla sottoscrizione, da parte del dipendente assegnatario di uno degli incarichi innanzi menzionati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 in cui attesti, contestualmente all'accettazione, l'assenza di condanne penali per reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale.

Il comma 46 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012 ha modificato anche l'articolo 35-bis del d. Lgs. 165/2001 (dedicato, appunto, alla Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici), precludendo a tutti coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale di fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di

lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

I dirigenti scolastici di riferimento sono tenuti ad acquisire la dichiarazione di autocertificazione ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 39 del 2013 dei componenti delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 del d. lgs. n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

Del rispetto del principio di rotazione, sull'acquisizione e controllo sulle dichiarazioni rese, viene dato atto nella relazione annuale al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

La rotazione del personale

In materia di rotazione del personale si indicano le direttive Ministeriali n. 4 e n. 5 del 5 gennaio 2021.

La Direttiva Ministeriale n. 4 individua i criteri guida della rotazione ordinaria del personale amministrativo dirigenziale e del personale delle Aree del Ministero dell'istruzione secondo quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) 2024-2026 del Ministero e nel rispetto dei principi e degli indirizzi enunciati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nei Piani Nazionali Anticorruzione.

La Direttiva Ministeriale n. 5 del 5 gennaio 2021 definisce:

1. I criteri generali e le modalità per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero dell'istruzione.
2. I criteri e le modalità indicati, volti a garantire efficienza, imparzialità e trasparenza, operano nel rispetto della disciplina in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel rispetto dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della dirigenza dell'Area Funzioni centrali.
3. Si osservano le disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione previste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Vengono, inoltre, rispettati gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

6.3 - Le scuole paritarie

Preso atto che le scuole paritarie sono per la loro natura assoggettate a disciplina privatistica, e, dunque, che le disposizioni contenute nel presente Piano non possono essere interamente applicabili, l'Ufficio Scolastico Regionale verifica la sussistenza e la permanenza dei requisiti che danno diritto al riconoscimento della parità, così come previsto dalla L.62/2000, con particolare riferimento alla coerenza del PTOF con quanto previsto dalla legislazione vigente, al principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro. Nell'ambito delle azioni contenute nel Piano straordinario di verifica, attivato in ottemperanza a quanto disposto dalla L.107/2015, art.1, comma 152, provvederà ad effettuare controlli mirati e soprattutto a sensibilizzare i gestori affinché le loro azioni siano orientate alla correttezza e alla trasparenza.

7 – Partecipazione e consultazione

L'azione di prevenzione della corruzione può efficacemente avvenire favorendo l'emersione dei fatti di cattiva amministrazione e dei fenomeni corruttivi. A tal fine, particolare importanza assume il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza e, soprattutto, la definizione delle azioni di sensibilizzazione mirate a creare quel dialogo esterno Amministrazione e utente in grado di implementare il rapporto di fiducia e l'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti".

Sono pertanto da prendere in considerazione quali portatori di interessi in questo contesto, le seguenti categorie:

- gli alunni e le loro famiglie;
 - Consigli di Istituto / Circolo;
 - Consulte / OO.CC degli studenti;
 - Forum Regionale Associazioni dei Genitori della Scuola (FORAGS);
- personale scolastico
 - dirigenti;
 - OO. SS. Area Dirigenziale Comparto Istruzione e Ricerca
 - docenti e personale ATA:
 - R.S.U.
 - OO. SS. Comparto Istruzione e Ricerca
- Enti locali
- Associazioni di categoria

Nel prossimo triennio verranno individuate, tenendo conto della complessità e ramificazione del sistema scolastico e dell'ampiezza della platea degli utenti direttamente o indirettamente coinvolti nelle sue attività, meccanismi appropriati di consultazione ed informazione relativamente alla prevenzione del rischio corruzione in stretta connessione con le attività legate alla trasparenza da accompagnare alle giornate della trasparenza.

Queste rivolte agli Stakeholders saranno sede per l'acquisizione di suggerimenti e pareri. Ciò sia per conseguire un più capillare coinvolgimento degli Stakeholders sia per consentire il recepimento di istanze e delle proposte per migliorare la qualità dei servizi e, con riferimento agli aspetti della prevenzione della corruzione.

8 - L'attività di consultazione

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede che, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, le Amministrazioni debbono realizzare forme di consultazione, con il coinvolgimento di cittadini e di organizzazioni portatori di interessi collettivi, ai fini della predisposizione del PTPCT, della diffusione delle strategie di prevenzione pianificate, nonché dei risultati di monitoraggio sull'implementazione delle relative misure. Le Amministrazioni debbono, poi, tener conto dell'esito della consultazione in sede di elaborazione del PTPCT e in sede di valutazione della sua adeguatezza, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento.

Secondo la previsione del citato art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (R.P.C.T.) predispone la proposta del P.T.P.C.T. regionale delle istituzioni scolastiche che sarà sottoposto all'esame del Ministro dell'Istruzione ai fini della sua adozione.

Al riguardo va fatto presente che il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, devono realizzare delle forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del proprio piano ed in sede di valutazione della sua adeguatezza.

In adempimento di tale previsione normativa, nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento degli stakeholders, quali i dirigenti scolastici, gli organi collegiali della scuola, il personale docente ed amministrativo, gli organi di rappresentanza studentesca, le RSU e le OO.SS. del comparto Istruzione e Ricerca sono invitate a presentare eventuali proposte e/o osservazioni di cui il RPCT ha, come meglio esplicitato nel successivo paragrafo, tenuto conto in sede di elaborazione definitiva del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza.

Tutti i soggetti interessati potranno trasmettere il proprio contributo propositivo, utilizzando l'allegato 2 al presente documento, all'indirizzo e-mail ptpct@istruzione.umbria.it

8.1 - I risultati dell'attività di consultazione

Non sono pervenuti contributi dall'attività di consultazione.

9 - Il monitoraggio sull'attuazione del piano

La normativa di riferimento prevede specifiche attività di monitoraggio volte a verificare lo stato di attuazione delle misure stabilite dal PTPCT.

I dirigenti di ambito territoriale, anche in qualità di referenti della Prevenzione della corruzione, interpellati i dirigenti scolastici del territorio provinciale di competenza invieranno al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza una relazione, entro il 15 novembre di ciascun anno, contenente lo stato di attuazione delle misure previste. Tale monitoraggio dovrà anche riguardare i rapporti tra le istituzioni scolastiche ed i soggetti che con queste stipulano contratti, o che sono destinatari di autorizzazioni, concessioni e/o vantaggi personali o ad essi correlati.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza può, in qualsiasi momento, richiedere ai Referenti informazioni e dati relativi a determinati settori di attività.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni scritte e/o verbali ai referenti, ai dirigenti scolastici e al personale docente ed ATA su comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, ipotesi di corruzione e illegalità.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza può monitorare, anche a campione, i rapporti tra le istituzioni scolastiche ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti della specifica scuola.

Può, inoltre, effettuare controlli a campione di natura documentale e, in casi di particolare rilevanza, anche mediante sopralluoghi e verifiche presso le istituzioni scolastiche.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza tiene conto, infine, di segnalazioni/reclami non anonimi provenienti da interlocutori istituzionali, da singoli portatori di interessi ovvero da cittadini, anche inoltrate tramite l'indirizzo di posta elettronica prevenzionecorruzione@istruzione.umbria.it che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.

➤ Entro il 15 dicembre di ogni anno il responsabile della prevenzione provvede alla stesura della relazione, di cui all'articolo 1, comma 14, della L. 190/2012 che riporti i risultati dell'attività svolta nel corso dell'anno, da inviare all'organo di indirizzo politico e da pubblicare sul sito istituzionale dell'USR nella sezione trasparenza. A seguito del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 8 novembre 2023, il termine per la pubblicazione della relazione annuale del RPCT, per l'anno 2023, è stato differito al 31 gennaio 2024.

9.1- Esito del monitoraggio

L'annuale monitoraggio ha evidenziato che non si sono verificati casi di corruzione nelle scuole della regione e che la maggiore difficoltà delle stesse è nell'adempiere alle norme di trasparenza, per mancanza di competenze specifiche in tale materia, per la non ancora piena interoperabilità delle varie piattaforme in uso nelle segreterie, che non agevolano i processi di trasparenza e per il sovraccarico di lavoro ordinario. Dal monitoraggio relativo all'accesso civico generalizzato è emerso che sono pervenute alle istituzioni scolastiche n. 131 richieste di accesso civico generalizzato e 39 richieste di accesso civico semplice. Si è anche provveduto ad effettuare un monitoraggio inerente alla verifica della nomina, in tutti gli istituti, dei RASA e all'aggiornamento dei rispettivi nominativi.

Allegato 1 – Patto d'integrità

CARTA INTESTATA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

(stazione appaltante)

PATTO DI INTEGRITA'

relativo a (estremi della gara)
.....

tra

il/la(stazione appaltante).....

e

la Ditta (di seguito denominata Ditta),
sede legale in, vian.....
codice fiscale/P.IVA, rappresentata da
..... in qualità di

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

VISTO

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.T.) 2024 -2026 per le istituzioni scolastiche della Regione, adottato con decreto ministeriale n.
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Articolo 2

La ditta, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Articolo 3

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 4

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Articolo 5

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data

Per la ditta:

(il legale rappresentante)

(firma leggibile)

Allegato 2 – Modulo proposte ed osservazioni

Al Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza per le
istituzioni scolastiche della Regione Umbria

Proposte ed osservazioni la predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2024/2026 delle istituzioni scolastiche della regione Umbria.

Con riferimento al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza per le istituzioni scolastiche della regione Umbria in consultazione pubblica.

il/la sottoscritto/a _____

tel _____ e-mail _____

in qualità di (indicare la categoria di appartenenza: dipendente, utente, rappresentante di organizzazione sindacale, di associazione o altre organizzazioni rappresentative dei cittadini, di

istituzioni o di enti pubblici) _____

Formula le seguenti proposte/osservazioni:

Data _____

Firma _____

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016.

Si informa che i dati forniti con la compilazione del presente modulo saranno raccolti e trattati esclusivamente per attendere al procedimento volto all'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023/2025 per le istituzioni scolastiche della Regione Umbria. I dati saranno trattati anche con l'ausilio di sistemi informatici nel rispetto delle misure di sicurezza e riservatezza previste per legge.